

Codice A1110B

D.D. 22 dicembre 2023, n. 1264

Contratto di mutuo per euro 5.886.783,20 con l'Istituto per il Credito Sportivo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva ai sensi della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 e della D.G.R. n. 60-7358 del 31 luglio 2023. Approvazione schemi di contratto. Accertamento di entrata sul capitolo 55640/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025.



ATTO DD 1264/A1110B/2023

DEL 22/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Contratto di mutuo per euro 5.886.783,20 con l'Istituto per il Credito Sportivo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva ai sensi della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 e della D.G.R. n. 60-7358 del 31 luglio 2023. Approvazione schemi di contratto. Accertamento di entrata sul capitolo 55640/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025.

Premesso che:

- la legge regionale 23 del 1 ottobre 2020 e s.m.i. "*Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva*", riconosce alla Regione il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie e, a tal fine, sostiene interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale;
- l'articolo 5, ai commi 1 e 2, della medesima legge regionale stabilisce che, mediante l'adozione del programma pluriennale approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, vengano definiti gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva;
- in attuazione del suddetto articolo 5, con D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023 è stato approvato il nuovo programma triennale in materia di sport recante "*Legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), articolo 5. Adozione del programma triennale 2023-2025 per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per l'impiantistica sportiva (Proposta di deliberazione n. 290)*", pubblicata sul B.U. n. 26-S1 del 3 luglio 2023;
- l'articolo 5 prevede, altresì, che il programma pluriennale sia attuato attraverso provvedimenti annuali, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che contengano le linee di intervento prioritarie, le azioni previste per le misure attivate, l'entità massima del finanziamento prevista nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile, la tipologia dei

soggetti destinatari per ciascun ambito di intervento, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti regionali;

- l'articolo 15 della suddetta legge regionale 23 del 1 ottobre 2020 autorizza la Giunta regionale a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo S.p.A. (ICS), oltre che con Finpiemonte S.p.a.; Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Banca europea degli investimenti; o altri istituti di credito nel rispetto della normativa vigente, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Dato atto che, in attuazione del sopra riportato articolo 15, la Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4368 del 20 dicembre 2021, ha approvato lo schema della convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo e con Finpiemonte S.p.A., sottoscritta in data 8 febbraio 2022, con validità triennale, per la realizzazione degli obiettivi in materia di impiantistica sportiva tesa a disciplinare un utilizzo coordinato degli strumenti finanziari e agevolativi a sostegno delle infrastrutture sportive ubicate nel territorio della Regione Piemonte, anche attivando le possibili collaborazioni per favorire una più efficiente pianificazione nell'utilizzo di ulteriori finanziamenti regionali comunitari e statali, nonché affidando all'Istituto per il credito sportivo le attività di erogazione dei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva.

Considerato che l'art. 9 della Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 *"Autorizzazione alla contrazione di un mutuo per il sostegno agli investimenti per l'impiantistica sportiva"* reca quanto segue:

"1. Al fine di sostenere gli interventi di miglioramento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi pubblici ubicati sul territorio regionale nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva), la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un mutuo con l'Istituto di credito sportivo per un importo massimo di euro 6.000.000,00, ai sensi della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), per la durata massima di quindici anni.

2. Le risorse derivanti dalle operazioni di indebitamento di cui al comma 1, sono iscritte sull'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 come segue:

a) in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);

b) in spesa, nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. La copertura finanziaria delle rate di ammortamento per un importo massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2023 e di euro 600.000,00 a partire dal 2024 e fino alla scadenza, trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi alla missione 50 (Debito pubblico), programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)."

Preso atto che:

- l'Istituto per il Credito Sportivo, definito dal D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2021 *"Ente di diritto pubblico istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295"*, ai sensi del proprio Statuto, opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali svolgendo attività bancaria a favore di soggetti pubblici e privati, in particolare sotto forma di finanziamenti a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva e per le iniziative di sostegno e sviluppo delle medesime attività al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, gestionale e ambientale, degli investimenti infrastrutturali nei settori di riferimento;
- l'Istituto per il Credito Sportivo, al fine di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica e favorire lo sviluppo di forme

d'integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana attraverso l'attività sportiva, ha attivato il Bando "*Sport Missione Comune*" per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore sportivo, a valere sul "*Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva*" di cui all'articolo 5 della Legge n. 1295/1957, sui mutui richiesti dagli enti pubblici ivi comprese le Regioni;

- il bando sopracitato prevede la possibilità, per le Regioni, di accedere ai suddetti contributi per il finanziamento di interventi di realizzazione e miglioramento degli impianti sportivi di proprietà pubblica per un importo massimo di euro 6.000.000,00 di mutui agevolati da attivare entro l'anno 2023, secondo i termini, le modalità e le condizioni previsti dall'avviso pubblico pubblicato sul sito web dell'ICS.

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60-7358 del 31 luglio 2023:

- ha approvato, in coerenza con i contenuti del "*Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico - motorie e per l'impiantistica sportiva, anni 2023-2025*", di cui alla D.C.R. n. 282-15261 del 27 giugno 2023, i criteri e le modalità per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte che saranno destinatari di un contributo regionale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, concesso a seguito della sottoscrizione di singoli contratti di mutuo tra Regione Piemonte e Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 6/2023 e nell'ambito del Bando "*Sport Missione Comune*" da quest'ultimo attivato;
- ha stabilito di destinare per l'Asse 1 "*Interventi ordinari*", euro 4.400.000,00 e per l'Asse 2 "*Interventi strategici*", euro 1.600.000,00 e di disporre che, in caso di avanzo di budget in uno dei due suddetti assi, le somme disponibili saranno utilizzate per l'altro asse non totalmente coperto dalle risorse assegnate;
- ha dato atto che il provvedimento trova copertura finanziaria, per un importo complessivo massimo pari ad euro 6.000.000,00, secondo quanto stabilito dal suddetto articolo 9, comma 1, in entrata mediante l'accensione di singoli mutui dell'ICS a favore di Regione Piemonte, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine), capitolo 55640/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 "*Autorizzazione a contrarre nuovi mutui con l'Istituto per il Credito Sportivo*" ed in spesa, nella missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 226188/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 "*Contributi in conto capitale destinati ai progetti di qualificazione, valorizzazione e sviluppo dell'impiantistica sportiva finanziati con mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo*";
- ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, in particolare dell'Avviso pubblico nonché la definizione delle date per la presentazione delle domande;
- ha demandato alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, gli adempimenti connessi all'accensione dei mutui, all'accertamento delle relative entrate, all'approvazione e gestione dei piani di ammortamento e all'acquisizione in entrata dei contributi che saranno erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo ad abbattimento degli interessi sui prestiti.

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 258/A2106B dell'11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 60-7358 del 31 luglio 2023, *inter alia*, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "*Sport Missione Comune*" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo.

Dato atto che l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica/definitivi/esecutivi è avvenuta a cura dei soggetti attuatori i quali, se appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, hanno dichiarato, come da attestazioni conservate agli atti del Settore Sport e tempo libero (A2106B), di aver provveduto, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 203 e 204, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, a:

1. inserire, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 2023, l'intervento assistito da contributo agli investimenti nel programma triennale dei Lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale se riguarda lavori di importo superiore a centocinquantamila euro ovvero forniture e servizi di importo superiore a centoquarantamila euro, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione;
2. prevedere, nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, l'intervento predetto nel programma di spesa - SeO del DUP, nella nota integrativa e nel PEG;
3. prevedere, ai sensi degli articoli 162, 165 e 203 del D.lgs. n. 267/2000, l'intero investimento nel bilancio di previsione sia nell'Entrata (fonti) che nella Spesa in c/capitale (impieghi).

Considerato che, sulla base delle richieste di contributo pervenute dai soggetti realizzatori degli interventi di che trattasi, in relazione alle Determinazioni Dirigenziali n. 326/A2106B del 16 ottobre 2023 e n. 410/A2106B del 22 novembre 2023, la Regione Piemonte ha chiesto all'Istituto per il Credito Sportivo, un mutuo per l'importo complessivo di euro 5.886.783,20 così suddiviso:

N.	N. Pratica	Importo	Destinatario contributo	Oggetto	CUP
1	5944800	€ 65.000,00	Comune di Novello	Rigenerazione di impianto sportivo polivalente	D47D22000070005
2	5944900	€ 84.800,00	Comune di Agliè	Efficientamento energetico per illuminazione campi da calcio a 11 e a 8	C94J23000410006
3	5945000	€ 230.536,00	Comune di Cafasse	Lavori di rifacimento, adeguamento e messa a norma delle recinzioni del campo di calcio sito in via Gianoglio	C95F21005060002
4	5945100	€ 176.000,00	Comune di Livorno Ferraris	Riqualificazione campo da tennis e realizzazione nuovo campo calcio a cinque	C93G20000590004
5	5945200	€ 250.000,00	Comune di Rosta	Lavori di miglioramento e manutenzione degli impianti sportivi esistenti	F22H23000350006
6	5945300	€ 192.000,00	Comune di San Giorgio Canavese	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi comunali	C99F23000070006
7	5945400	€ 118.047,20	Comune di Usseaux	Realizzazione area sportiva in località Pourrieres	J12B20000040001

8	5945500	€ 200.000,00	Comune di Viù	Completamento del centro polisportivo in frazione Mondrezza	B65B220001700 06
9	5945700	€ 200.000,00	Comune di Ricaldone	Completamento e messa a norma impianto sportivo comunale	J85E200006400 06
1 0	5945800	€ 246.400,00	Comune di Costigliole D'Asti	Lavori di rigenerazione e potenziamento centro sportivo Salerio	C35B220002000 05
11	5946000	€ 248.000,00	Comune di Volvera	Realizzazione di un nuovo campo da gioco presso il centro sportivo comunale in sostituzione di quello esistente	B84H200027100 09
1 2	5946100	€ 250.000,00	Comune di Magliano Alfieri	Riqualificazione del complesso sportivo comunale	C15B230004400 06
1 3	5946200	€ 250.000,00	Comune di Ponderano	Palestra scolastica comunale. Ampliamento ed adeguamento strutturale ed impiantistico	J24E220000100 04
1 4	5946300	€ 250.000,00	Cuneo Padel e Sport Ssd	Beach Volley presso Nuovo Cuneo	Da definire in caso di assegnazione di contributo
1 5	5946400	€ 80.000,00	Comune di Casalino	Nuova struttura coperta del campo da padel comunale in frazione Cameriano, con sistemazione spogliatoi e manto campo di calcio a 5	B75B230011420 06
1 6	5946500	€ 80.000,00	Comune di Priero	Lavori di realizzazione ampliamento impianto sportivo ed intervento di recupero campo da calcio in località Braia	G94J230006400 06
1 7	5946600	€ 160.000,00	Comune di Manta	Rigenerazione ed efficientamento energetico della palestra comunale compresa nel centro sportivo	E44J220002100 05
1 8	5946700	€ 160.000,00	Comune di Ceres	Lavori di miglioramento impianto sportivo comunale con realizzazione di locale spogliatoio accessibile	G85B230001900 02
1 9	5947100	€ 164.000,00	Comune di None	Riqualificazione della Piastra sportiva 'Parco Pinna'	C57H210064000 04

20	5947200	€ 184.000,00	Comune di Quincinetto	Lavori di potenziamento impianti sportivi di esercizio (palestra di arrampicata)	I28E2300007000 6
21	5947300	€ 248.000,00	Comune di Santa Vittoria D'Alba	Lavori di rigenerazione, adeguamento ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo polifunzionale comunale primo lotto	E13I2200024000 5
22	5947400	€ 250.000,00	Comune di Cisterna d'Asti	Lavori di rigenerazione e potenziamento del centro sportivo comunale nonché di efficientamento energetico degli spogliatoi esistenti	B23I220000700 05
23	5947700	€ 200.000,00	Comune di Capriata d'Orba	Installazione tribuna coperta presso centro sportivo comunale	I25B230001800 02
24	5951800	€ 800.000,00	Comune di Venaria Reale	Interventi di ammodernamento ed efficientamento dell'impianto sportivo denominato "Don Mosso"	J37H220001800 07
25	5951900	€ 800.000,00	Comune di Cantalupa	Riqualficazione impianti sportivi della scuola dello sport Regione Piemonte	C72H230007600 02
TOTALE		€ 5.886.783,2 0			

Dato atto che l'articolo 56, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2023, in regime di esclusione generale dalle gare di appalto, prevede espressamente che:

*“Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
(... omissis ...)*

l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari”.

Ritenuto che:

- in virtù della norma sopra citata, il contratto di mutuo da stipularsi con il suddetto Istituto per il Credito Sportivo, non è soggetto alle norme del Codice dei Contratti Pubblici;
- ai sensi della Circolare INAIL 24 marzo 2011, n. 22, punto 1.2, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, si possa prescindere dall'acquisizione del DURC;
- il contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo non è soggetto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto rientrante nelle tipologie di spesa indicate all'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, come interpretato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con le Determinazioni n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 ed eventuali successive modificazioni ed interpretazioni;

- il perfezionamento del prestito avverrà in data 27 dicembre 2023, ovvero entro il 31 dicembre 2023, mediante sottoscrizione di atto pubblico tra le Parti.

Ritenuto necessario procedere con l'Istituto per il Credito Sportivo alla contrazione del prestito per l'importo di euro 5.886.783,20, per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte, come riportato nella tabella sopracitata, che saranno destinatari di un contributo regionale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle seguenti caratteristiche previste dal Bando "*Sport Missione Comune*":

- durata 15 anni, mediante 30 rate semestrali costanti posticipate;
- tasso annuo fisso IRS 10 anni + 1,75 punti percentuali (il parametro IRS 10 anni verrà rilevato al giorno antecedente l'assunzione della determina alla pagina REUTERS EURFIXA10Y);
- contributo negli interessi: in caso di mancata concessione del contributo richiesto la Regione avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format allegato al contratto, entro e non oltre il 30/04/2024, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico della stessa;
- garanzia: mandato irrevocabile di pagamento sottoscritto dal Tesoriere regionale;
- modalità di erogazione in un'unica soluzione al 31/12/2023 subordinatamente al perfezionamento della garanzia a presidio dell'affidamento. Le relative somme potranno essere prelevate ed utilizzate, esclusivamente per le finalità degli interventi in esame, solo previa autorizzazione dell'Istituto da richiedersi a mezzo della Domanda di Svincolo, per un importo di volta in volta entro i limiti della quota di costi finanziata dall'Istituto come regolato dall'art. 2 del Contratto di finanziamento e dall'art. 2 del Capitolato ad esso allegato;
- sottoscrizione contratto entro il termine del 31/12/2023;
- completamento progetto a cura dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 1 del contratto di finanziamento;
- rimborso anticipato obbligatorio: la Regione è obbligata contrattualmente a rimborsare anticipatamente il capitale mutuato in caso di mancata assegnazione del contributo regionale ai sensi dell'articolo 9.5 dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva pubblica Anno 2023" della Regione, come regolato dall'art. 8.2 del contratto, con una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente.
- tasso di mora pari al tasso di interesse lordo annuo aumentato della metà;
- estinzione anticipata consentita solo dopo tre anni dall'inizio dell'ammortamento e mediante addebito di una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente.

Dato atto che, in data 22 dicembre 2023, l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato allo scrivente Settore il rilevamento del parametro IRS 10 anni, relativo al giorno 21 dicembre 2023, pari a 2,440% e che il tasso da applicare alle singole operazioni di mutuo sarà pari al 4,190%, dato dalla somma tra il parametro IRS 10 anni e 1,75 punti percentuali.

Rilevato che il parametro IRS 10 anni comunicato dall'Istituto per il Credito Sportivo è stato verificato dalla Società Finance Active, che collabora nella gestione del debito della Regione Piemonte, e risulta coerente con quanto pubblicato alla pagina REUTERS EURFIXA10Y.

Ritenuto altresì necessario, ai fini della contrazione del prestito sopracitato, procedere:

- all'approvazione dello schema del contratto relativo ai progetti a cura degli Enti Locali, del capitolato con le condizioni generali e i relativi allegati tutti costituenti, tra cui il modello di mandato irrevocabile al Tesoriere, allegati al presente provvedimento sotto la lettera A);
- all'approvazione dello schema del contratto relativo al progetto a cura del concessionario privato, del capitolato con le condizioni generali e i relativi allegati tutti costituenti, tra cui il

modello di mandato irrevocabile al Tesoriere, allegati al presente provvedimento sotto la lettera B);

- alla registrazione dell'accertamento di euro 5.886.783,20 sul capitolo di entrata n. 55640/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto che:

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti;
- gli oneri futuri di ammortamento troveranno copertura mediante iscrizione nel bilancio regionale sui capitoli di spesa n. 193280 e n. 370260 per tutta la durata del mutuo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive" e s.m.i.;
- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023- 2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- D.G.R. n. 5-7818 del 30 novembre 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale 30 novembre 2023, n. 33 "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2023-2025";
- D.G.R. n. 43 - 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023" che disciplina altresì le misure di prevenzione della corruzione nell'apposita sezione.;

determina

Per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato,

1) di procedere con l'Istituto per il Credito Sportivo alla contrazione del prestito per l'importo di euro 5.886.783,20, per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte, come riportato nella tabella sopracitata, che saranno destinatari di un contributo regionale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle seguenti caratteristiche previste dal Bando "*Sport Missione Comune*":

- durata 15 anni, mediante 30 rate semestrali costanti posticipate;
- tasso annuo fisso IRS 10 anni + 1,75 punti percentuali (il parametro IRS 10 anni verrà rilevato al giorno antecedente l'assunzione della determina alla pagina REUTERS EURFIXA10Y);
- contributo negli interessi: in caso di mancata concessione del contributo richiesto la Regione avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format allegato al contratto, entro e non oltre il 30/04/2024, la risoluzione del contratto di mutuo senza previsione di oneri a carico della stessa;
- garanzia: mandato irrevocabile di pagamento sottoscritto dal Tesoriere regionale;
- modalità di erogazione in un'unica soluzione entro il 31/12/2023 subordinatamente al perfezionamento della garanzia a presidio dell'affidamento. Le relative somme potranno essere prelevate ed utilizzate, esclusivamente per le finalità degli interventi in esame, solo previa autorizzazione dell'Istituto da richiedersi a mezzo della Domanda di Svincolo, per un importo di volta in volta entro i limiti della quota di costi finanziata dall'Istituto come regolato dall'art. 2 del Contratto di finanziamento e dall'art. 2 del Capitolato ad esso allegato;
- sottoscrizione contratto entro il termine del 31/12/2023;
- completamento progetto a cura dell'Ente Locale ai sensi dell'art. 1 del contratto di finanziamento;
- rimborso anticipato obbligatorio: la Regione è obbligata contrattualmente a rimborsare anticipatamente il capitale mutuato in caso di mancata assegnazione del contributo regionale ai sensi dell'articolo 9.5 dell'"Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva pubblica Anno 2023" della Regione, come regolato dall'art. 8.2 del contratto, con una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente.
- tasso di mora pari al tasso di interesse lordo annuo aumentato della metà;
- estinzione anticipata consentita solo dopo tre anni dall'inizio dell'ammortamento e mediante addebito di una penale del 3% sul capitale estinto anticipatamente;

2) di dare atto che, in data 22 dicembre 2023, l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato allo scrivente Settore il rilevamento del parametro IRS 10 anni, relativo al giorno 21 dicembre 2023, pari a 2,440% e che il tasso da applicare alle singole operazioni di mutuo sarà pari al 4,190%, dato dalla somma tra il parametro IRS 10 anni e 1,75 punti percentuali.

3) di dare atto che il parametro IRS 10 anni comunicato dall'Istituto per il Credito Sportivo è stato verificato dalla Società Finance Active, che collabora nella gestione del debito della Regione Piemonte, e risulta coerente con quanto pubblicato alla pagina REUTERS EURFIXA10Y.

4) di approvare lo schema del contratto relativo ai progetti a cura degli Enti Locali, del capitolato con le condizioni generali e i relativi allegati tutti costituenti, tra cui il modello di mandato irrevocabile al Tesoriere, allegati al presente provvedimento sotto la lettera A);

5) di approvare lo schema del contratto relativo al progetto a cura del concessionario privato, del capitolato con le condizioni generali e i relativi allegati tutti costituenti, tra cui il modello di mandato irrevocabile al Tesoriere, allegati al presente provvedimento sotto la lettera B);

6) di accertare l'importo di euro 5.886.783,20 sul capitolo di entrata n. 55640/2023 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n.60-7358 del 31 luglio 2023, alla stipulazione del contratto di mutuo provvederà per conto della Regione Piemonte il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Dott. Giovanni Lepri, che potrà apportare in tal sede le eventuali rettifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;

8) di dare atto che il perfezionamento del prestito avverrà in data 27 dicembre 2023, ovvero entro il 31 dicembre 2023, mediante sottoscrizione di atto pubblico tra le Parti;

9) di dare atto che gli oneri futuri di ammortamento troveranno copertura mediante iscrizione nel bilancio regionale sui capitoli di spesa n. 193280 e n. 370260 per tutta la durata del mutuo.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte" e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

C. Con D.G.R. 60-7358/2023/XI del 31 luglio 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici del Piemonte, attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.

D. La Regione con Determinazione Dirigenziale dell' 11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della DGR 60-7358/2023/XI del 31/7/2023, inter alia, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito "Avviso").

E. La Regione Piemonte, con delibera di Giunta Regionale n.60-7358 del 31 luglio 2023, si è determinata nell'erogare contributi in conto capitale agli investimenti, anche a parziale finanziamento, per la costruzione, ampliamento, attrezzatura, efficientamento energetico, miglioramento, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di impiantistica sportiva per interventi da realizzarsi a cura di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

F. L'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, al fine di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica e favorire lo sviluppo di forme d'integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana attraverso l'attività sportiva, ha attivato il Bando "Sport Missione Comune" per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore sportivo, a valere sul "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della Legge n. 1295/1957, sui mutui richiesti dagli enti pubblici, ivi comprese le Regioni.

G. Il Comune di [REDACTED] ha presentato alla Regione richiesta di ammissione, corredata di tutta la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'Avviso per un contributo, come definito nell'Avviso, di Euro [REDACTED] (di seguito "Contributo") per la realizzazione di [REDACTED] (di seguito "Progetto"). A tal riguardo la Regione attesta che il soggetto attuatore ha provveduto a dichiarare nella domanda che i lavori per la realizzazione del Progetto non risultano già iniziati alla data di presentazione della richiesta di mutuo all'Istituto per il Credito Sportivo; Inoltre, la Regione dichiara di aver ricevuto apposita attestazione:

- di inserimento dell'intervento nel programma triennale dei Lavori Pubblici e nel relativo aggiornamento annuale;
- di prevedere l'intervento nel programma di spesa - SeO del DUP, nella nota integrativa e nel PEG;
- di prevedere l'intero investimento nel bilancio di previsione sia nell'Entrate che nella spesa in c/capitale.

H. La Regione ha svolto l'esame relativo alla completezza e regolarità della documentazione trasmessa ai sensi della premessa che precede e la valutazione del relativo Progetto e ha ammesso l'Ente Locale al Contributo. Il Contributo sarà assegnato dalla Regione con apposito provvedimento dirigenziale solo a seguito dell'effettiva concessione da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo del corrispondente mutuo di importo pari al Contributo a favore della Regione e verificata l'ammissibilità delle spese relative al Progetto.

I. La Regione ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla premessa che precede all'Istituto per il Credito Sportivo.

J. L'Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato in data 9 dicembre 2023, per l'esclusivo scopo di consentire alla Regione di erogare il Contributo finalizzato a finanziare il Progetto, la concessione alla REGIONE di un mutuo (di seguito "Finanziamento") di Euro [REDACTED] ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato allegato sotto la lettera "..." indipendentemente dall'accesso al contributo in conto interessi a valere sul fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (di seguito "Fondo"), affidato all'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della Convenzione come sotto definita e gestito in regime di separazione;

K. L'approvazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi D. Lgs 50/2016 e/o il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs 36/2023 CUP n. _____ riguardante il Progetto è avvenuta a cura dell'Ente Locale il quale, ha provveduto:

a) a inserire, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 36 del 2023, l'intervento assistito da contributo agli investimenti nel programma triennale dei Lavori pubblici e nel relativo aggiornamento annuale se riguarda lavori di importo superiore a centocinquantamila euro ovvero forniture e servizi di importo superiore a centoquarantamila euro, al netto dell'IVA e delle somme a disposizione;

b) a prevedere, nel rispetto delle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria di cui all'Allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, l'intervento predetto nel programma di spesa - SeO del DUP, nella nota integrativa e nel PEG;

c) a prevedere, ai sensi degli articoli 162, 165 e 203 del D.lgs. n. 267/2000, l'intero investimento nel bilancio di previsione sia nell'Entrata (fonti) che nella Spesa in c/capitale (impieghi).

L. La REGIONE conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione presentata e delle dichiarazioni fornite per l'accesso al FINANZIAMENTO, nell'Avviso, ed è a conoscenza del fatto che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha sottoscritto il presente Contratto facendo pieno affidamento su tali documenti e informazioni.

M. All'Istituto per il Credito Sportivo è affidata l'amministrazione in gestione separata del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (Fondo).

N. L'Istituto per il Credito Sportivo ha aderito alla "Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e l'utilizzo del fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 e ss., della l. 289/2002" (Convenzione).

O. La REGIONE ha altresì richiesto un contributo in conto interessi sul FINANZIAMENTO a valere sul Fondo ed ha preso piena ed esatta conoscenza del Regolamento del Fondo.

P. Il presente mutuo è stato concesso sulla base di analisi e valutazioni che non attengono né sono influenzate dalla eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo.

Q. L'Ente Locale ha richiesto ed ottenuto il parere tecnico del C.O.N.I. previsto sul progetto finanziato dalla REGIONE con il presente Finanziamento.

R. Il rimborso del Finanziamento secondo rate semestrali di ammortamento, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, è garantito con mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della Regione di accantonare, vincolare e destinare, nell'interesse e a favore di ICS, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, secondo lo schema allegato al presente Contratto sotto la lettera "..." (di seguito "Mandato").

S. Ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del D.lgs. 118/2011 l'autorizzazione all'indebitamento è stata concessa con la legge regionale n. 6 del 24/4/2023 di approvazione del bilancio 2023-2025 e la Regione ha aderito alla concessione del Finanziamento ai termini e condizioni che seguono e che sono ulteriormente previste nel Capitolato di patti e condizioni generali allegati e accettati dalla Regione con il provvedimento n. del 22 dicembre 2023 (di seguito "Determina").

T. Precisato che il contenuto dell'Avviso vincola esclusivamente la Regione e l'Ente Locale e non influenza i rapporti tra la Parte Mutuataria e l'Istituto Finanziatore che sono esclusivamente regolati dal presente Contratto e dal Capitolato.

U. Tutto quanto premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo e la Regione confermano, approvano e accettano ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e la Regione vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE

e PARTE MUTUATARIA. Tutti i termini in lettera maiuscola, ove non definiti nel presente Contratto, hanno il significato ai medesimi attribuito nel Capitolato allegato al presente atto sotto la lettera “...” (Capitolato).

ART. 1 (OGGETTO E SCOPO)

- 1.1 Ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE concede alla PARTE MUTUATARIA un finanziamento a medio - lungo termine per un importo complessivo massimo pari Euro (), da erogarsi in unica soluzione e da utilizzarsi dalla PARTE MUTUATARIA come erogazione a titolo di contributo in conto capitale a favore dell'Ente Locale svincolando l'importo erogato secondo le modalità, termini e condizioni previsti nell'articolo 2 che segue e nell'articolo 2 dell'allegato Capitolato.
- 1.2 La PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare la somma mutuata per l'esclusivo scopo di finanziare il Progetto, da realizzarsi a cura dell'Ente Locale nei termini previsti nell'Avviso o i diversi termini tempo per tempo concordati, anche in caso di proroga, con la Regione. Ogni variazione dovrà essere comunicata dalla Regione prontamente all'ISTITUTO FINANZIATORE.
- 1.3 Il FINANZIAMENTO è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato, nonché dalla normativa richiamata in tali atti.

ART. 2 (EROGAZIONE E SVINCOLI)

2.1 Erogazione in unica soluzione

Il Finanziamento verrà erogato, condizionatamente al ricevimento del Mandato Irrevocabile debitamente sottoscritto per accettazione dal Tesoriere, con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali sul conto di tesoreria intestato alla PARTE MUTUATARIA (“Conto Tesoreria”), in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023. La Regione riconosce e accetta che gli importi così erogati hanno destinazione vincolata secondo quanto previsto nel presente Contratto.

Il Tesoriere della Regione verserà tali somme in unica soluzione sul sottoconto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, apponendo, secondo la normativa vigente, il vincolo di destinazione.

2.2 Svincoli

Gli importi erogati ai sensi dell'Articolo 2.1 che precede, potranno essere utilizzati dalla PARTE MUTUATARIA solo previa presentazione di apposita richiesta (Domanda di Svincolo) e successiva autorizzazione a mezzo di nulla osta scritto (Nulla Osta) da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, secondo quanto previsto nell'Articolo 2 dell'allegato Capitolato di patti e Condizioni generali, esclusivamente per lo scopo indicato nel precedente art. 1.2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Avviso, secondo i termini e le modalità indicati nell'articolo 2 dell'allegato Capitolato.

2.3 La PARTE MUTUATARIA potrà disporre i prelievi dal Conto Tesoreria, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e negli Articoli 1 e 2 del Capitolato, esclusivamente previo ricevimento del Nulla Osta da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 3 (RIMBORSO, DURATA E TASSO D'INTERESSE)

Ferme ed impregiudicate le ipotesi di rimborso anticipato volontario e obbligatorio e cancellazione previste dall'articolo 8 del Capitolato e all'articolo 7 e 8 del presente Contratto, la PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di Euro () nel termine di massimo 15 (quindici) anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, mediante corresponsione di 30 (trenta) rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi, determinate ai sensi del presente articolo 3, al tasso d'interesse annuo del 4,190% (quattro virgola centonovanta per cento), tasso annuo effettivo globale (TAEG)% (..... per cento), come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e relativo piano di ammortamento che rispettivamente si allegano al presente atto sotto le lettere “...” e “...”.

Il tasso di interesse è stato definito con riferimento all'IRS a 10 (dieci) Anni, rilevato alle ore 9:15 del giorno lavorativo antecedente quello della Determina così come indicato nella Determina stessa, sommato allo spread di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali.

Gli interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30 giugno 2024 sino al 31 dicembre 2038.

A garanzia del rimborso del Finanziamento e del regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha disposto e si obbliga a rilasciare un mandato irrevocabile di pagamento al Tesoriere per la citata semestralità di Euro _____ (_____) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma Cod. Civ., redatto sulla base dello schema allegato sotto la lettera "C", al Capitolato di patti e condizioni generali, affinché il medesimo, fintanto che svolgerà per la Regione il Servizio di tesoreria, accantoni, vincoli e destini, nell'interesse di ISTITUTO FINANZIATORE, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, come risultanti dal piano di ammortamento. La PARTE MUTUATARIA a tal fine si impegna a fornire prontamente al Tesoriere copia del piano di ammortamento.

In caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la PARTE MUTUATARIA ed il medesimo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito.

Qualora la PARTE MUTUATARIA stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, ne darà immediata comunicazione all'ISTITUTO FINANZIATORE e si obbliga, sin da ora, a conferire al nuovo Tesoriere/Cassiere Mandato Irrevocabile di identico contenuto. Resta inteso che solo dopo che il nuovo Mandato Irrevocabile sarà divenuto efficace e saranno completate le attività di trasferimento delle Entrate sul conto corrente indicato nel nuovo mandato presso il nuovo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile conferito all'attuale Tesoriere potrà intendersi automaticamente revocato, e quest'ultimo liberato dalle obbligazioni da esso derivanti.

ART. 4 (ACQUISIZIONE PARERE TECNICO C.O.N.I.)

La PARTE MUTUATARIA dichiara di aver ricevuto dal soggetto attuatore copia del parere favorevole/condizionato del CONI relativamente al Progetto.

ART. 5 (CONCESSIONE CONTRIBUTO CONTO INTERESSI FONDO)

La PARTE MUTUATARIA in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del Fondo avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format Allegato B del Capitolato, entro e non oltre il 30/04/2024, la risoluzione del presente contratto di Finanziamento senza previsione di oneri a carico della PARTE MUTUATARIA e con rinuncia da parte della medesima ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo manlevando e tenendo indenne l'ISTITUTO FINANZIATORE da ogni e qualsivoglia pretesa potesse avanzare l'Ente Locale al riguardo.

ART. 6 (INTERESSI DI MORA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura del 6,285 % (sei virgola duecento ottantacinque per cento) annuo pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Tali interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" dell'art. 6 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Ferme restando e in aggiunta alle ulteriori previsioni di recesso e risoluzione e ai rimedi a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto (art. 1 Oggetto e scopo, art. 2 Erogazione e Svincoli, art. 3 Rimborso, durata e tasso di interesse) e coll'allegato Capitolato (art. 1, art. 2, art. 6, art.7, art. 10) con tutte le conseguenze specificate nell'art. 6 del Capitolato.

ART. 7 (ANTICIPATA ESTINZIONE)

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali è consentita l'anticipata estinzione del mutuo, parziale o totale, versando un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, fermo restando le ulteriori condizioni previste nell'articolo sopracitato.

ART. 8 (RINVIO ALLE NORME DEL CAPITOLATO, RIMBORSI ANTICIPATI OBBLIGATORI E ULTERIORI OBBLIGHI)

8.1 Rinvio alle norme del Capitolato

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto e per quel che attiene alla disciplina:

- (i) degli eventuali interessi di preammortamento;
- (ii) della revoca, risoluzione, attribuzione del diritto di recesso e dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del FINANZIAMENTO;
- (iii) di ogni altra condizione del rapporto di FINANZIAMENTO;

si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano tali materie.

In ogni caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e dell'Avviso, prevarrà, nei rapporti tra la Parte Mutuataria e l'Istituto Finanziatore, il presente Contratto, in applicazione di quanto previsto alla premessa T che precede.

Per ogni ipotesi di cessazione, revoca, decadenza, recesso dal presente Contratto regolata nel presente Contratto o nel Capitolato, la Regione terrà indenne l'ISTITUTO FINANZIATORE da ogni eventuale pretesa che possa essere avanzata dall'Ente Locale a qualsivoglia titolo in relazione al Finanziamento e/o al Contributo.

8.2 Rimborso anticipato obbligatorio

8.2.1 In caso di mancata assegnazione del Contributo ai sensi dell'articolo 9.5 dell'Avviso, la Regione dovrà prontamente rimborsare il Finanziamento e il relativo importo si intenderà automaticamente cancellato e non potrà più essere oggetto di erogazione e il presente Contratto si intenderà risolto, con applicazione delle penali previste dall'art. 8 del Capitolato e secondo quanto previsto nel Capitolato stesso.

8.2.2 Qualora la Regione revochi per qualsivoglia motivo il Contributo, dovrà informare l'Istituto Finanziatore e rimborsare il presente Finanziamento entro e non oltre i successivi 6 mesi, secondo quanto previsto nel Capitolato.

8.2.3 Qualora si determini una minore spesa secondo quanto previsto all'art 2 del Capitolato, la Regione dovrà prontamente rimborsare all'Istituto Finanziatore un importo pari alla quota di Contributo non erogato all'Ente Locale e il relativo importo si intenderà automaticamente cancellato, con applicazione delle penali previste dall'art. 8 del Capitolato.

8.3 Ulteriori obblighi

La Regione si impegna:

- (a) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 a far rispettare degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 (ove applicabile);

(b) ad informare prontamente l'Istituto Finanziatore qualora venga a conoscenza del mancato mantenimento della destinazione funzionale all'utilizzo per finalità sportive degli interventi oggetto di Contributo.

ART. 9 (DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale in Roma Via Giambattista Vico numero 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la propria sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1.

ART. 10 (TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COMUNICAZIONI)

Al presente contratto si applicano le agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. medesimo, in forza del quale il presente contratto, e formalità relative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

La PARTE MUTUATARIA si impegna a tenere comunque indenne e sollevato l'ISTITUTO FINANZIATORE da eventuali oneri che le parti dovessero sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziali e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalsa del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

La PARTE MUTUATARIA, come sopra rappresentata, dichiara di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1 (oggetto e scopo);
- art. 2 (erogazione e svincoli);
- art. 3 (rimborso, durata e tasso di interesse);
- art. 6 (interessi di mora e risoluzione del contratto);
- art. 7 (anticipata estinzione);
- art. 8 (rinvio alle norme del capitolato);
- art. 9 (domicilio delle parti e foro competente);
- art. 10 (trattamento fiscale, spese e comunicazioni).

La PARTE MUTUATARIA approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato Capitolato:

- art. 1 (condizioni generali per l'erogazione e svincoli del finanziamento);
- art. 2 (svincoli);
- art. 5 (imputazione delle somme pagate);
- art. 6 (revoca del finanziamento e risoluzione del contratto);
- art. 7 (eventuali aggravii fiscali);
- art. 8 (estinzione anticipata);
- art. 9 (cessione);
- art. 10 (obblighi ulteriori).

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto ai componenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi, unitamente agli allegati, come per legge, essendo le ore .
Consta di pagine intere e fin qui della presente.

CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 Condizioni generali per l'erogazione e svincoli del finanziamento

1. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di finanziamento e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l'erogazione della somma mutuata sul CONTO TESORERIA è, in ogni caso, subordinata alla produzione a cura della **PARTE MUTUATARIA**:
 - (i) di copia autentica del contratto di finanziamento;
 - (ii) del mandato irrevocabile di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c. firmato digitalmente dalla PARTE MUTUATARIA e controfirmato digitalmente dal Tesoriere.
2. L'Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di finanziamento a danno della **PARTE MUTUATARIA** qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero la **PARTE MUTUATARIA** stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
3. La risoluzione del rapporto di finanziamento, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell'ammortamento del finanziamento stesso, comporta il diritto per **L'ISTITUTO FINANZIATORE** di ottenere l'integrale restituzione dell'importo erogato, maggiorato degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data dell'erogazione a quella determinata per la restituzione nonché, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa, costo o danno, e inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari al 3% (tre per cento) del capitale erogato.

ART. 2 Svincoli

- 2.1 Potranno essere presentate tre Domande di Svincolo a valere sul presente Finanziamento:
 1. la prima Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 30% dell'importo totale del Finanziamento, previo: (a) ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore di copia del provvedimento di assegnazione del Contributo; e contestualmente (b) all'attestazione da parte della Regione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione inizio lavori firmata dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice, quale acconto sul totale debitamente sottoscritta; (c) attestazione che l'Ente Locale disponga della libera proprietà dell'area ove insisteranno le opere finanziate ovvero del legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni.
 2. la seconda Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 50% dell'importo totale del Finanziamento, contestualmente alla presentazione da parte della Regione dell'attestazione della avvenuta ricezione della dichiarazione di stato avanzamento lavori (almeno il 50% realizzati sulla base della contabilità dei lavori) debitamente sottoscritta;
 3. la terza Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 20% dell'importo totale del Finanziamento contestualmente alla attestazione da parte della Regione dell'avvenuta ricezione: (i) della dichiarazione di conclusione dei lavori e della rendicontazione finale, fatta salva la rideterminazione dell'importo del Finanziamento nel caso di rideterminazione del Contributo a seguito di minore spesa debitamente sottoscritta; (ii) attestazione dell'avvenuta emissione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Stati Avanzamento Lavori corredati dei relativi certificati di pagamento, fatture quietanzate; (iii) attestazione dell'avvenuta emissione della documentazione contrattuale e di spesa (parcelle, fatture quietanzate e certificati di pagamento) relative alle spese tecniche, forniture, acquisto macchinari e attrezzature, tecnologie per la digitalizzazione e valorizzazione; (iv) attestazione dell'avvenuta emissione del parere di verifica finale del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
- 2.2 Le Domande di Svincolo dovranno essere:
 - (i) redatte secondo il modello allegato al Capitolato sub B, per un importo di volta in volta pari a quello previsto all'Articolo all'art. 2.2.1 che precede;
 - (ii) inviate a mezzo PEC all'indirizzo e secondo le modalità stabilite dall'ISTITUTO FINANZIATORE nell'Allegato Capitolato;
 - (iii) essere presentate almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data richiesta per lo svincolo.

Ciascuna Domanda di Svincolo dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.creditoportivo@legalmail.it

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2 del Contratto di finanziamento e dall'Articolo 1 che precede, ogni svincolo dovrà essere richiesto con la Domanda di Svincolo corredata della relativa documentazione redatta secondo il formato:

- (i) allegato sub Allegato A al presente Capitolato relativamente alla prima e alla seconda Domanda di Svincolo, e
- (ii) allegato sub Allegato A1 relativamente alla terza Domanda di Svincolo per il saldo finale pari al 20% del Finanziamento.

2.3 La PARTE MUTUATARIA si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c., a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla eventuale richiesta da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, copia dichiarata come conforme della documentazione relativa ai costi sostenuti dall'ente locale destinatario del contributo regionale oggetto del presente finanziamento. La predetta documentazione sarà ritenuta idonea ad insindacabile giudizio dell'ISTITUTO FINANZIATORE, che si riserva il diritto di chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione in ogni momento.

2.4 Rimane, comunque, impregiudicato per l'*ISTITUTO FINANZIATORE* il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di finanziamento, accertamenti e controlli circa lo stato del Progetto come definito nel Contratto ai fini della verifica dei presupposti inerenti al mantenimento del Finanziamento, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell'*ISTITUTO FINANZIATORE*.

ART. 3 Obblighi a garanzia del rimborso del Finanziamento e del regolare pagamento delle rate di rimborso.

La PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la somma mutuata mediante corresponsione di rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi secondo il piano di ammortamento allegato al Contratto.

Il rimborso del Finanziamento è garantito da mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della PARTE MUTUATARIA di accantonare, vincolare e destinare, nell'interesse e a favore Dell' ISTITUTO FINANZIATORE, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, come risultanti dal piano di ammortamento che la PARTE MUTUATARIA si impegna a fornire prontamente al Tesoriere, unitamente a copia del Contratto e del Capitolato.

In caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la PARTE MUTUATARIA ed il medesimo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito. Qualora la PARTE MUTUATARIA stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, ne darà immediata comunicazione all'ISTITUTO FINANZIATORE e si obbliga, sin da ora, a conferire al nuovo Tesoriere/Cassiere Mandato Irrevocabile di identico contenuto. Resta inteso che solo dopo che Il nuovo Mandato Irrevocabile sarà divenuto efficace e saranno completate le attività di trasferimento delle Entrate sul conto corrente indicato nel nuovo mandato presso il nuovo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile conferito all'attuale Tesoriere potrà intendersi automaticamente revocato, e quest'ultimo liberato dalle obbligazioni da esso derivanti.

ART. 4 Interessi di preammortamento.

Qualora le erogazioni a valere sul finanziamento siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della *PARTE MUTUATARIA* gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell'ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all'*ISTITUTO FINANZIATORE*.

Le Parti convengono che tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla *PARTE MUTUATARIA*, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del finanziamento ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la *PARTE MUTUATARIA*, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell'anno, richieda che la decorrenza dell'ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità.

Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla **PARTE MUTUATARIA**, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del finanziamento ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell'ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del finanziamento dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l'inizio dell'ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del finanziamento dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l'emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest'ultimo a cura della **PARTE MUTUATARIA** in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.

ART. 5 Imputazione delle somme pagate

Qualunque somma pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** all'**ISTITUTO FINANZIATORE** sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del finanziamento; ciò tranne che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

ART. 6 Revoca del finanziamento - Risoluzione del contratto

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta:

- (i) ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle rate semestrali del finanziamento scadenti nell'anno;
- (ii) ad osservare il disposto dell'art. 3 del presente Capitolato;
- (iii) a garantire la corretta esecuzione del mandato irrevocabile di pagamento sul Tesoriere affinché il medesimo fintanto che svolgerà per la Regione il Servizio di tesoreria, accantoni, vincoli e destini, nell'interesse di **ISTITUTO FINANZIATORE**, una quota delle entrate al pagamento delle rate del finanziamento di volta in volta in scadenza.

Qualora essa non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti e/o ad uno soltanto degli ulteriori obblighi posti dall'Articolo 11, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il/recedere dal finanziamento concesso.

Qualora a seguito di accertamenti esperiti dagli uffici tecnici del C.O.N.I. non venga rilasciato il parere di conformità finale sul Progetto ultimato tale circostanza comporterà la risoluzione "ipso jure" del contratto di finanziamento, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere dalla **PARTE MUTUATARIA**:

- a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato a quest'ultimo;
- b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% del residuo debito corrisposto ai sensi della precedente lettera a);

c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di finanziamento;

d) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e c) degli interessi annui al tasso ordinario del finanziamento maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

e) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore in dipendenza del rapporto di finanziamento all'atto della risoluzione del contratto.

Il compenso di cui alla precedente lettera b) sarà dovuto anche nel caso di decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine.

Le medesime conseguenze a danno della **PARTE MUTUATARIA** previste alle precedenti lettere si verificheranno anche nel caso in cui la stessa abbia rinunciato, dopo la data di inizio dell'ammortamento, ad avvalersi del finanziamento per una causa non imputabile all'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (ovvero Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34) intenda risolvere il Contratto dovrà utilizzare il format allegato sub Allegato B al Capitolato ed esercitare tale diritto nel rispetto di quanto stabilito all'Articolo Concessione Contributo del Contratto.

ART. 7 Eventuali aggravii fiscali

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri che potessero comunque colpire l'interesse, anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del finanziamento concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del finanziamento integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di finanziamento.

ART. 8 Estinzione anticipata del finanziamento

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del finanziamento, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere alla richiesta di estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

a) rimborsi all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto;

b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione.

Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: $€ 1.000 + (1.000:100 \times 3) = € 1.030$ da rimborsare complessivamente;

c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del finanziamento non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D.Lgs. n. 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 9 Cessione

L'ISTITUTO FINANZIATORE" potrà, senza alcun obbligo di comunicazione al garante, utilizzare i crediti derivanti dal presente finanziamento come "attività non negoziabili" da costituire a garanzia in favore della Banca centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati) così come disciplinata dalle norme regolanti gli "strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti.

ART. 10 Obblighi ulteriori

La PARTE MUTUATARIA si obbliga anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c. a:

i. utilizzare il Finanziamento unicamente per erogare il contributo in conto capitale per finanziare la realizzazione del Progetto;

ii. far sì che i lavori siano commissionati, i relativi servizi appaltati servizi o i beni per il Progetto acquisiti:

(a) in conformità alla Normativa UE in generale e, in particolare, alle relative direttive dell'Unione europea in materia di appalti, ove queste ultime siano applicabili; e

(b) nella misura in cui le direttive dell'Unione europea non si applichino, mediante procedure d'appalto che rispettino i criteri di economia e di efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla cittadinanza;

(c) secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza in caso di contratti diversi dai contratti pubblici non soggetti alle direttive dell'Unione europea in materia di appalti.

iii. ove applicabile, provvedere alla manutenzione, riparazione, revisione e rinnovamento di tutti i beni attinenti al Progetto nonché ad assicurarli tempestivamente per il mantenimento delle loro normali condizioni operative;

iv. rispettare e far sì che siano rispettate integralmente tutte le leggi e i regolamenti cui PARTE MUTUATARIA o il Progetto siano soggetti (compresa qualsiasi normativa ambientale);

v. far sì che il Progetto sia realizzato in conformità alle norme applicabili sia della normativa dell'Unione Europea sia della legge italiana.

ART. 11 Informativa Privacy

La PARTE MUTUATARIA conferma di aver ricevuto l'informativa di cui al regolamento UE GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e autorizza l'ISTITUTO FINANZIATORE, ai sensi del regolamento citato, a comunicare ad ogni competente istituzione o ente dell'Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea, per i fini di cui sopra, i propri dati personali nonché i dati relativi al presente contratto, al Progetto e all'andamento del rapporto.

ART. 12 Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui insorga una controversia tra la PARTE MUTUATARIA e l'ISTITUTO FINANZIATORE relativa all'interpretazione e applicazione del Contratto e del presente Capitolato, la PARTE MUTUATARIA può presentare un reclamo all'ISTITUTO FINANZIATORE, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali dell'ISTITUTO FINANZIATORE aperti al pubblico e sul sito internet dell'ISTITUTO FINANZIATORE e pubblicizzato sul sito medesimo.

L'ISTITUTO FINANZIATORE deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se la PARTE MUTUATARIA non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'ISTITUTO FINANZIATORE. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per la PARTE FINANZIATA di ricorrere all'Autorità Giudiziaria fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, l'ISTITUTO FINANZIATORE e/o la PARTE FINANZIATA devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5 comma uno bis decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure;

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra l'istituto finanziatore e gli eventuali garanti della parte finanziata.

ART. 13 Luogo e Modalità del Pagamento

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN IT43K106300320000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN IT43K106300320000000000100) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

ART. 14 Contributo del Fondo Speciale per la Concessione di Contributi In Conto Interessi sui Finanziamenti per Finalità Sportive di cui all'art. 5, comma 1, L. 24/12/1957 n. 1295

La PARTE MUTUATARIA prende atto, accetta e riconosce che il presente Finanziamento ha corso e sorte indipendente dall'eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo.

La PARTE MUTUATARIA prende atto che detti contributi non possono essere oggetto di compensazione automatica con quanto da essa dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto.

La PARTE MUTUATARIA accetta e riconosce che l'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di finanziatore, è tuttavia tenuto ai sensi della CONVENZIONE (i) a comunicare tempestivamente al alle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo, qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull'importo, sul tasso d'interesse e/o sull'efficacia del FINANZIAMENTO, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto alla PARTE MUTUATARIA; (ii) a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dalle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo nei limiti di quanto strettamente pertinente per i controlli sull'utilizzo del contributo in conto interessi riconosciuto, il tutto secondo quanto previsto nella CONVENZIONE.

ALLEGATO A

FORMAT PRIMA/SECONDA DOMANDA DI SVINCOLO

[DOMANDA DI SVINCOLO DA COMPILARE E CARICARE FIRMATA DIGITALMENTE NEL [PORTALE CLIENTI ICS](#)]

All'Istituto per il Credito Sportivo

DIREZIONE DIGITALE E OPERATIVA
Settore Riscontro Tecnico e
Gestione Immobili

SERVIZIO GESTIONE FONDI SPECIALI
Settore Gestione e monitoraggio
(contratto di mutuo pratica n.)

PREMESSO CHE

- A. il Comune di [xxx] intende realizzare [xxxx] ("Progetto").
- B. La Regione Piemonte ("**Regione**") ha richiesto un finanziamento a medio lungo termine per di Euro [xxx] all'esclusivo scopo di sostenere le spese necessarie a coprire parte dei costi per la realizzazione del Progetto ("**Finanziamento**").
- C. La Regione ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, un contratto di finanziamento con allegato capitolato di condizioni generali (il contratto e le condizioni generali collettivamente il "Contratto di Finanziamento") .

TUTTO CIÒ PREMESSO LA REGIONE

ATTESTATA l'acquisizione del verbale/certificato dichiarazione inizio lavori firmata dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice, quale acconto per un importo pari al 30% del Finanziamento [*o in alternativa per il 2° svincolo: lo stato avanzamento lavori N.del Contratto di Appalto e il certificato di pagamento per la somma di € pari al 50% dei lavori realizzati sulla base della contabilità dei lavori relativi al Progetto*].

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, il primo[/secondo] svincolo per un importo complessivo di € (euro) IVA ed oneri inclusi pari al 30/[50%] del Finanziamento da svincolarsi in data[xxx].

E DICHIARA CHE

- la somministrazione richiesta rientra nello scopo del Finanziamento e corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il Finanziamento, riportate nei documenti giustificativi sopra richiamati.
- in relazione agli adempimenti previsti per l'adeguata Verifica del Cliente ai sensi della D.L. 231/2007 e s.m.i che non sono intervenute modifiche in relazione all'ente intestatario del rapporto ed al titolare effettivo e pertanto risultano valide le informazioni precedentemente fornite.

INFINE, CONFERMA

gli impegni assunti e le dichiarazioni e garanzie rese nel Contratto di Finanziamento ivi incluse e con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato Capitolato.

Allegati:

1 Provvedimento di assegnazione definitiva del contributo regionale

2 Mandato irrevocabile di pagamento [NOTA PER LA REGIONE: da produrre come allegato ogni volta in cui subentrato un nuovo Tesoriere e sia stato sottoscritto un nuovo Mandato irrevocabile rispetto a quello fornito per l'erogazione del Finanziamento]

Il Responsabile del Servizio Finanziario / RUP

ALLEGATO A1

FORMAT TERZA DOMANDA DI SVINCOLO PER IL SALDO 20%

[DOMANDA DI SVINCOLO DA COMPILARE E CARICARE FIRMATA DIGITALMENTE NEL [PORTALE CLIENTI ICS](#)]

All'Istituto per il Credito Sportivo

DIREZIONE DIGITALE E OPERATIVA
Settore Riscontro Tecnico e
Gestione Immobili

SERVIZIO GESTIONE FONDI SPECIALI
Settore Gestione e monitoraggio

(contratto di mutuo pratica n.)

PREMESSO CHE

- A. il Comune di [xxx] intende realizzare [xxx] ("Progetto").
- B. La Regione Piemonte ("**Regione**") ha richiesto un finanziamento a medio lungo termine per di Euro [xxx] all'esclusivo scopo di sostenere le spese necessarie a coprire parte dei costi per la realizzazione del Progetto ("**Finanziamento**").
- C. La Regione ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, un contratto di finanziamento con allegato capitolato di condizioni generali (il contratto e le condizioni generali collettivamente il "Contratto di Finanziamento").
- D. La Regione ha già presentato la prima e la seconda Domanda di Svincolo e i relativi importi sono stati svincolati a favore della medesima.

TUTTO CIÒ PREMESSO LA REGIONE RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, lo svincolo a saldo per un importo pari al 20% del Finanziamento pari a complessivi di € (euro) IVA ed oneri inclusi (saldo finale) del Finanziamento da svincolarsi in data[xxx].

E ATTESTA A GIUSTIFICAZIONE DELLA DOMANDA

di aver ricevuto: (i) la dichiarazione di conclusione dei lavori e della rendicontazione finale, fatta salva la rideterminazione dell'importo del Finanziamento nel caso di rideterminazione del Contributo a seguito di minore spesa debitamente sottoscritta; (ii) evidenza dell'avvenuta emissione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Stati Avanzamento Lavori corredati dei relativi certificati di pagamento, fatture quietanzate; (iii) evidenza dell'avvenuta emissione della documentazione contrattuale e di spesa (parcelle, fatture quietanzate e certificati di pagamento) relative alle spese tecniche, forniture, acquisto macchinari e attrezzature, tecnologie per la digitalizzazione e valorizzazione; (iv) evidenza dell'avvenuta emissione del parere di verifica finale del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

INOLTRE, CONFERMA

gli impegni assunti e le dichiarazioni e garanzie rese nel Contratto di Finanziamento ivi incluse e con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato Capitolato;

Il Responsabile del Servizio Finanziario / RUP

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DI RISOLUZIONE

ENTE RICHIEDENTE

OGGETTO:

n. pratica:

mutuo di €

per:

In riferimento al contratto di mutuo stipulato in data _____ tra la PARTE MUTUATARIA e l'ISTITUTO FINANZIATORE, il sottoscritto _____ individuato come Responsabile del servizio _____, munito dei necessari poteri in forza di [xxx] dichiara di:

esercitare con la presente la facoltà attribuita dall'articolo 4/5 del richiamato contratto di risolvere entro e non oltre il 30/04/2024 tale contratto di mutuo a seguito della mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (ovvero ai sensi del Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34); rinunciare ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo.

***Il Responsabile
(firmato digitalmente)***

Allegato C

MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

REGIONE PIEMONTE

Mutuo n. _____

La Regione Piemonte rappresentata da [.....] in qualità di [] in base ai poteri attribuiti da [] (di seguito l' "Regione");
e

[.....] rappresentata da [.....] in qualità di [] formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza (il "Tesoriere/Cassiere", a seconda dei casi);

PREMESSO CHE

A) La legge regionale n. 23/2020 e s.m.i. "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva", riconosce alla Regione Piemonte (**Regione o PARTE MUTUATARIA**) il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie. L'art. 9 della legge regionale n. 6/2023 (*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*) ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo mutui per un massimo di 6 milioni di euro, finalizzati all'assegnazione dei contributi per gli investimenti relativi ai Progetti (di seguito definiti) di Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata proprietari di impianti sportivi, concessionari gestori di impianti sportivi di proprietà dei sopra indicati enti pubblici territoriali (tutti tali soggetti, di seguito, **Ente Locale**).

B) La Regione con Determinazione Dirigenziale del 11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 60-7358/2023/XI del 31 luglio 2023, *inter alia*, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo (**Avviso**).

C) Il [Comune] di [xxxxx] ha presentato alla Regione richiesta di ammissione, corredata di tutta la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'Avviso per un contributo, come definito nell'Avviso, di € (Contributo) in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti per le finalità ivi descritte per la realizzazione di [xxxx] (**Progetto**).

D) La Regione ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla premessa che precede all'Istituto per il Credito Sportivo.

E) L'Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato in data 9 dicembre 2023, per l'esclusivo scopo di consentire alla Regione di erogare il Contributo finalizzato a finanziare il Progetto, la concessione alla REGIONE di un mutuo di € ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e all'allegato Capitolato (**Finanziamento**) indipendentemente dall'accesso al contributo in conto interessi a valere sul fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (**Fondo**), affidato all'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della Convenzione come sotto definita e gestito in regime di separatezza.

F) In data [odierna/xxx] la Regione ha stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo ("ICS" o "Istituto Finanziatore") un contratto di finanziamento con allegato Capitolato (il "**Contratto di Finanziamento**") per la concessione di un finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro (in lettere) (il "**Finanziamento**"), i cui termini e condizioni sono stati approvati con [●] n. [●] del [●], da garantirsi mediante mandato irrevocabile conferito al Tesoriere/Cassiere della Regione.

G) Ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

H) Il Finanziamento, da estinguersi in 15 (quindici) anni, deve essere integralmente rimborsato in linea capitale ed interessi alla data del 30 giugno/31 dicembre immediatamente successivo alla data che cade anni dopo la data di erogazione del saldo, mediante il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale crescente pari, a ciascuna data di pagamento, alla percentuale dell'importo concesso, percentuale indicata nel piano di ammortamento che sarà consegnato al Tesoriere relativo al Finanziamento (il "**Piano di Ammortamento**")

e da quote interessi calcolate semestre per semestre, in relazione a ciascuna somma erogata, al tasso fisso corrispondente.

I) A garanzia del rimborso del Finanziamento, la Regione intende conferire il presente mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della Regione ad effettuare, nell'interesse e a favore di ICS, il pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, utilizzando le entrate di pertinenza della Regione, il tutto ai termini e condizioni che seguono.

J) L'Istituto per il Credito Sportivo e la REGIONE confermano, approvano e accettano ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e la REGIONE vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

- a) le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il "**Mandato Irrevocabile**") costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso.
- b) La Regione conferisce al Tesoriere/Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse dell'Istituto Finanziatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, C.C., affinché il Tesoriere/Cassiere provveda al pagamento delle singole rate alle rispettive scadenze secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.
- c) Resta espressamente inteso che il Tesoriere provvederà al predetto pagamento solo in presenza di fondi disponibili della Regione ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili:
 - (i) i fondi propri della Regione, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario della stessa,
 - (ii) le disponibilità di cui all'anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all'articolo 30 del Capitolato di gara del servizio di Tesoreria, senza pertanto alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di fondi disponibili.
- d) Al fine di consentire al Tesoriere/Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, la Regione fornirà al Tesoriere/Cassiere medesimo copia del Contratto di Finanziamento e del Piano di Ammortamento, non appena disponibile.
- e) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., e la Regione dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.
- f) La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del Contratto di Finanziamento ed avrà comunque termine a seguito del rimborso all'Istituto Finanziatore dell'ultima rata di rimborso del Finanziamento. Tuttavia, qualora la Regione stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
- g) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la Regione e il medesimo Tesoriere/Cassiere.
- h) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, la Regione e il Tesoriere/Cassiere ne daranno immediata comunicazione all'Istituto Finanziatore.
- i) In ogni caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere/Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuto efficace il nuovo mandato - che dovrà avere contenuto identico a quello del presente Mandato Irrevocabile; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo Tesoriere/Cassiere. A tale scopo, la Regione trasmetterà senza indugi al Tesoriere/Cassiere il nuovo mandato irrevocabile sottoscritto con il nuovo tesoriere/cassiere.
- j) In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento per qualsiasi motivo, il Tesoriere/Cassiere vincolerà nell'interesse dell'Istituto Finanziatore tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al Finanziamento e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte della regione e dell'Istituto Finanziatore a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.

k) I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto dell'ICS. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

l) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di contratto di mandato.

m) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

n) Le spese anche fiscali derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrisponderci al Tesoriere/Cassiere sono tutti a carico della Regione in qualità di mandante.

Torino, lì [_____]

La Regione

[Indicare nome, cognome e qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato]

Per integrale accettazione

IL TESORIERE/CASSIERE

[Indicare nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato e gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti]

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO
REGIME FISCALE: ART. 15 E 19 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N° 601**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 27 del mese di dicembre, in Torino, Via _____, presso _____, Innanzi a me Dott. _____ Notaio in _____, iscritto nel Collegio Notarile di _____, si sono personalmente costituiti:

DA UNA PARTE

La Dott.ssa Debora Miccio, nata a Milano il 1° gennaio 1967, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile della Direzione Commerciale e Marketing, in rappresentanza dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma ove sopra, costituito con legge 24 dicembre 1957 n° 1295, iscritto nell'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/9/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma: 00644160582, capitale sociale Euro 835.528.692,00, autorizzata con atto di conferimento dei poteri di rappresentanza dell'Ente a rogito Notaio Marco Forcella di Roma, repertorio n. 22176, raccolta n. 11845 in data 27 dicembre 2022, registrato a Roma 1 in data 29 dicembre 2022 al n. 39303 serie 1T, che in copia conforme all'originale trovasi allegato sotto la lettera "A" al mio precedente atto in data odierna repertorio n. _____, nei termini per la registrazione, poteri conferiti dal Presidente pro tempore nonché legale rappresentante dell'Ente Dottoressa Antonella BALDINO, nata a Roma il 5 febbraio 1963, in virtù dei poteri di rappresentanza e firma associati alla carica e previsti dall'art. 25 del vigente Statuto dell'Ente ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 662 in data 21 dicembre 2022, Ente che, nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, verrà più brevemente denominato ISTITUTO FINANZIATORE.

e

DALL'ALTRA

il Dott. Giovanni Lepri, nato a Verona il 18 marzo 1964, in ragione dell'incarico domiciliato ove appresso in Torino, Piazza Piemonte n. 1 presso la sede istituzionale della Regione, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio della REGIONE PIEMONTE, in base ai poteri attribuiti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-4538 del 21 gennaio 2022 che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "...", Ente territoriale che nel prosieguo del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali verrà più brevemente nominato PARTE MUTUATARIA, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016, partita IVA 02843860012, in esecuzione del provvedimento n. _____ del 22 dicembre 2023 esecutivo ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "...".

I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono certo,

PREMETTONO CHE:

A. La legge regionale n. 23/2020 e s.m.i. "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva", riconosce alla Regione Piemonte (di seguito anche Regione o PARTE MUTUATARIA) il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie e, a tal fine, sostiene interventi di riqualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando alla collettività livelli adeguati di strutture sportive, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale.

B. L'art. 9 della legge regionale 6/2023 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025) ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo mutui per un massimo di 6 milioni di euro, finalizzati all'assegnazione dei contributi per gli investimenti relativi ai Progetti (di seguito definiti) di Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata proprietari di impianti sportivi (tutti tali soggetti, di seguito, Ente Locale) o concessionari gestori di impianti sportivi di proprietà dei sopra indicati enti pubblici territoriali (di seguito "Concessionario").

C. Con D.G.R. 60-7358/2023/XI del 31 luglio 2023 sono stati approvati i criteri e le modalità per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici del Piemonte, attraverso l'assegnazione di contributi a fondo perduto, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo.

D. La Regione con Determinazione Dirigenziale dell' 11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della DGR 60-7358/2023/XI del 31/7/2023, inter alia, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito "Avviso").

E. La Regione Piemonte con delibera di Giunta Regionale n. n.60-7358 del 31 luglio 2023, si è determinata nell'erogare contributi in conto capitale agli investimenti, anche a parziale finanziamento, per la costruzione, ampliamento, attrezzatura, efficientamento energetico, miglioramento, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di impiantistica sportiva per interventi da realizzarsi a cura di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

F. L'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di diritto pubblico istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, al fine di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica sportiva pubblica e favorire lo sviluppo di forme d'integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana attraverso l'attività sportiva, ha attivato il Bando "Sport Missione Comune" per la concessione di contributi in conto interessi su mutui per interventi nel settore sportivo, a valere sul "Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva" di cui all'articolo 5 della Legge n. 1295/1957, sui mutui richiesti dagli enti pubblici, ivi comprese le Regioni.

G. la Società CUNEO PADEL E SPORT SSD (di seguito, "Concessionario") ha presentato alla Regione richiesta di ammissione, corredata di tutta la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'Avviso per un contributo, come definito nell'Avviso, di Euro (di seguito "Contributo") per la realizzazione di da realizzarsi nel Comune di [xxx] (di seguito "Progetto"). A tal riguardo la Regione attesta che il soggetto attuatore ha provveduto a dichiarare nella domanda che i lavori per la realizzazione del Progetto non risultano già iniziati alla data di presentazione della richiesta di mutuo all'istituto per il Credito Sportivo e che il quadro economico di spesa del Progetto evidenzia il cofinanziamento della quota non oggetto di richiesta di Contributo, garantito con risorse proprie del Concessionario ovvero con altri contributi pubblici o privati.

H. La Regione ha svolto l'esame relativo alla completezza e regolarità della documentazione trasmessa ai sensi della premessa che precede e la valutazione del relativo Progetto e ha ammesso il Concessionario al Contributo. Il Contributo sarà assegnato dalla Regione con apposito provvedimento dirigenziale solo a seguito dell'effettiva concessione da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo del corrispondente mutuo di importo pari al Contributo a favore della Regione e verificata l'ammissibilità delle spese relative al Progetto.

I. La Regione ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla premessa che precede all'Istituto per il Credito Sportivo.

J. L'Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato in data 9 dicembre 2023, per l'esclusivo scopo di consentire alla Regione di erogare il Contributo finalizzato a finanziare il Progetto, la concessione alla REGIONE di un mutuo (di seguito "Finanziamento") di € ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e al Capitolato allegato sotto la lettera "...." indipendentemente dall'accesso al contributo in conto interessi a valere sul fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (di seguito "Fondo"), affidato all'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della Convenzione come sotto definita e gestito in regime di separatezza.

K. La Regione attesta che il Progetto è qualificabile come un investimento ammesso ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della L. 24 dicembre 2003 n.150.

L. La REGIONE conferma l'attuale validità e vigenza delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione presentata e delle dichiarazioni fornite per l'accesso al FINANZIAMENTO, nell'Avviso, ed è

a conoscenza del fatto che l'ISTITUTO FINANZIATORE ha sottoscritto il presente Contratto facendo pieno affidamento su tali documenti e informazioni.

M. All'Istituto per il Credito Sportivo è affidata l'amministrazione in gestione separata del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (Fondo).

N. L'Istituto per il Credito Sportivo ha aderito alla "Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive e l'utilizzo del fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 e ss., della l. 289/2002" (Convenzione).

O. La REGIONE ha altresì richiesto un contributo in conto interessi sul FINANZIAMENTO a valere sul Fondo ed ha preso piena ed esatta conoscenza del Regolamento del Fondo.

P. Il presente mutuo è stato concesso sulla base di analisi e valutazioni che non attengono né sono influenzate dalla eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo.

Q. Il Concessionario ha richiesto ed ottenuto il parere tecnico del C.O.N.I. previsto sul progetto finanziato dalla REGIONE con il presente Finanziamento.

R. Il rimborso del Finanziamento secondo rate semestrali di ammortamento, nella misura e secondo le modalità di cui al successivo art. 3, è garantito con mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della Regione di accantonare, vincolare e destinare, nell'interesse e a favore di ICS, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, secondo lo schema allegato al presente Contratto sotto la lettera "..." (di seguito "Mandato").

S. Ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del D.lgs. 118/2011 l'autorizzazione all'indebitamento è stata concessa con la legge regionale n. 6 del 24/4/2023 di approvazione del bilancio 2023-2025, e la Regione ha aderito alla concessione del Finanziamento ai termini e condizioni che seguono e che sono ulteriormente previste nel Capitolato di patti e condizioni generali allegati e accettati dalla Regione con il provvedimento n. del 22 dicembre 2023 (di seguito "Determina").

T. Precisato che il contenuto dell'Avviso vincola esclusivamente la Regione e il Concessionario e non influenza i rapporti tra la Parte Mutuataria e l'Istituto Finanziatore che sono esclusivamente regolati dal presente Contratto e dal Capitolato.

U. Tutto quanto premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Istituto per il Credito Sportivo e la Regione confermano, approvano e accettano ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e la Regione vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA. Tutti i termini in lettera maiuscola, ove non definiti nel presente Contratto, hanno il significato ai medesimi attribuito nel Capitolato allegato al presente atto sotto la lettera "..." (Capitolato).

ART. 1 (OGGETTO E SCOPO)

- 1.1 Ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE concede alla PARTE MUTUATARIA un finanziamento a medio - lungo termine per un importo complessivo massimo pari Euro (.....), da erogarsi in unica soluzione e da utilizzarsi dalla PARTE MUTUATARIA come erogazione a titolo di contributo in conto capitale a favore del Concessionario svincolando l'importo erogato secondo le modalità, termini e condizioni previsti nell'articolo 2 che segue e nell'articolo 2 dell'allegato Capitolato.
- 1.2 La PARTE MUTUATARIA si obbliga ad utilizzare e destinare la somma mutuata per l'esclusivo scopo di finanziare il Progetto, da realizzarsi a cura del Concessionario nei termini previsti nell'Avviso o i diversi termini tempo per tempo concordati, anche in caso di proroga, con la Regione. Ogni variazione dovrà essere comunicata dalla Regione prontamente all'ISTITUTO FINANZIATORE.
- 1.3 Il FINANZIAMENTO è regolato ed accettato dai patti e sotto gli obblighi riportati dal presente contratto, dalle norme di legge e di Statuto che regolano l'attività creditizia dell'ISTITUTO

FINANZIATORE, nonché dai patti e dalle condizioni generali contenuti nel Capitolato allegato, nonché dalla normativa richiamata in tali atti.

ART. 2 (EROGAZIONE E SVINCOLI)

2.1 Erogazione in unica soluzione

Il Finanziamento verrà erogato, condizionatamente al ricevimento del Mandato Irrevocabile debitamente sottoscritto per accettazione dal Tesoriere, con le modalità ed alle condizioni specificate nell'art. 1 del Capitolato di patti e condizioni generali sul conto di tesoreria intestato alla PARTE MUTUATARIA ("Conto Tesoreria"), in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023. La Regione riconosce e accetta che gli importi così erogati hanno destinazione vincolata secondo quanto previsto nel presente Contratto.

Il Tesoriere della Regione verserà tali somme in unica soluzione sul sottoconto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, apponendo, secondo la normativa vigente, il vincolo di destinazione.

2.2 Svincoli

Gli importi erogati ai sensi dell'Articolo 2.1 che precede, potranno essere utilizzati dalla PARTE MUTUATARIA solo previa presentazione di apposita richiesta (Domanda di Svincolo) e successiva autorizzazione a mezzo di nulla osta scritto (Nulla Osta) da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, secondo quanto previsto nell'Articolo 2 dell'allegato Capitolato di patti e Condizioni generali, esclusivamente per lo scopo indicato nel precedente art. 1.2, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.5 dell'Avviso, secondo i termini e le modalità indicati nell'articolo 2 dell'allegato Capitolato.

2.3 La PARTE MUTUATARIA potrà disporre i prelievi dal Conto Tesoreria, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e negli Articoli 1 e 2 del Capitolato, esclusivamente previo ricevimento del Nulla Osta da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

ART. 3 (RIMBORSO, DURATA E TASSO D'INTERESSE)

Ferme ed impregiudicate le ipotesi di rimborso anticipato volontario e obbligatorio e cancellazione previste dall'articolo 8 del Capitolato e all'articolo 7 e 8 del presente Contratto, la PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la suddetta somma mutuata di Euro _____ (_____) nel termine di massimo 15 (quindici) anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, mediante corresponsione di 30 (trenta) rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi, determinate ai sensi del presente articolo 3, al tasso d'interesse annuo del 4,190% (quattro virgola centonovanta per cento), tasso annuo effettivo globale (TAEG) _____% (_____ per cento), come da documento di sintesi riepilogativo delle condizioni contrattuali e relativo piano di ammortamento che rispettivamente si allegano al presente atto sotto le lettere "... " e "... ".

Il tasso di interesse è stato definito con riferimento all'IRS a 10 (dieci) Anni, rilevato alle ore 9:15 del giorno lavorativo antecedente quello della Determina così come indicato nella Determina stessa, sommato allo spread di 1,75 (uno virgola settantacinque) punti percentuali.

Gli interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria e, pertanto, non è influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Dette semestralità, comprensive di una quota capitale e di una quota interessi dovranno essere versate all'ISTITUTO FINANZIATORE in valuta legale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di ammortamento, a decorrere dal 30 giugno 2024 sino al 31 dicembre 2038.

A garanzia del rimborso del Finanziamento e del regolare pagamento delle suddette semestralità la PARTE MUTUATARIA ha disposto e si obbliga a rilasciare un mandato irrevocabile di pagamento al Tesoriere per la citata semestralità di Euro _____ (_____) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma Cod. Civ., redatto sulla base dello schema allegato al Capitolato di patti e condizioni generali sotto la lettera "C", affinché il medesimo, fintanto che svolgerà per la Regione il Servizio di tesoreria, accantoni, vincoli e destini, nell'interesse di ISTITUTO FINANZIATORE, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, come risultanti dal piano di ammortamento. La PARTE MUTUATARIA a tal fine si impegna a fornire prontamente al Tesoriere copia del piano di ammortamento.

In caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la PARTE MUTUATARIA ed il medesimo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito.

Qualora la PARTE MUTUATARIA stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, ne darà immediata comunicazione all'ISTITUTO FINANZIATORE e si obbliga, sin da ora, a conferire al nuovo Tesoriere/Cassiere Mandato Irrevocabile di identico contenuto. Resta inteso che solo dopo che il nuovo Mandato Irrevocabile sarà divenuto efficace e saranno completate le attività di trasferimento delle Entrate sul conto corrente indicato nel nuovo mandato presso il nuovo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile conferito all'attuale Tesoriere potrà intendersi automaticamente revocato, e quest'ultimo liberato dalle obbligazioni da esso derivanti.

ART. 4 (ACQUISIZIONE PARERE TECNICO C.O.N.I.)

La PARTE MUTUATARIA dichiara di aver ricevuto dal soggetto attuatore copia del parere favorevole/condizionato del CONI relativamente al Progetto.

ART. 5 (CONCESSIONE CONTRIBUTO CONTO INTERESSI FONDO)

La PARTE MUTUATARIA in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del Fondo avrà facoltà di richiedere, con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi secondo il format Allegato B del Capitolato, entro e non oltre il 30/04/2024, la risoluzione del presente contratto di Finanziamento senza previsione di oneri a carico della PARTE MUTUATARIA e con rinuncia da parte della medesima ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo manlevando e tenendo indenne l'ISTITUTO FINANZIATORE da ogni e qualsivoglia pretesa potesse avanzare il Concessionario al riguardo.

ART. 6 (INTERESSI DI MORA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Nel caso di ritardato pagamento, anche parziale e da qualsiasi causa originato, delle semestralità di ammortamento del mutuo alle scadenze convenute, degli eventuali interessi di preammortamento nonché di ogni altra somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto, anche se conseguente alla risoluzione dello stesso, ovvero alla dichiarata decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine, dovranno essere corrisposti all'ISTITUTO FINANZIATORE senza necessità per quest'ultimo di porre in essere formale intimazione o messa in mora, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori calcolati dalla data di scadenza o di esigibilità alla data dell'effettivo pagamento, in misura del 6,285 % (sei virgola duecento ottantacinque per cento) annuo, pari al tasso di interesse annuo lordo del mutuo di cui al precedente art. 3, 1° comma, aumentato della metà. Su tali interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica. Tali interessi, relativi alle rate scadute e ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile, come pure verranno conteggiati con riferimento all'anno civile quelli relativi agli interessi di preammortamento non corrisposti alla scadenza prevista.

L'ISTITUTO FINANZIATORE avrà comunque facoltà, una volta che sarà stata accertata la mora nel pagamento delle rate del mutuo o di una parte di esse protratta per almeno due semestralità, di ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto a danno della PARTE MUTUATARIA, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ. ovvero di dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e con l'effetto che essa PARTE MUTUATARIA sarà tenuta a corrispondere all'ISTITUTO FINANZIATORE, oltre le semestralità scadute e non pagate coi relativi interessi di mora, il pagamento di tutte le somme indicate nel 3° comma lettere "a", "b", "c", "d" ed "e" dell'art. 6 del Capitolato di patti e condizioni generali. Sugli interessi di mora calcolati sull'importo complessivamente dovuto, come previsto nel precedente primo comma, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Ferme restando e in aggiunta alle ulteriori previsioni di recesso e risoluzione e ai rimedi a favore dell'ISTITUTO FINANZIATORE previsti nel presente Contratto e nel Capitolato, l'ISTITUTO FINANZIATORE potrà parimenti ritenere il contratto di mutuo risolto di pieno diritto, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, in caso di inadempimento, per qualsiasi motivo o ragione, ad ogni altro obbligo assunto dalla PARTE MUTUATARIA col presente contratto (art. 1 Oggetto e scopo, art. 2 Erogazione

e Svincoli, art. 3 Rimborso, durata e tasso di interesse) e coll'allegato Capitolato (art. 1, art. 2, art. 6, art.7, art. 10) con tutte le conseguenze specificate nell'art. 6 del Capitolato.

ART. 7 (ANTICIPATA ESTINZIONE)

Secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato di patti e condizioni generali è consentita l'anticipata estinzione del mutuo, parziale o totale, versando un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% (tre per cento) del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, fermo restando le ulteriori condizioni previste nell'articolo sopracitato.

ART. 8 (RINVIO ALLE NORME DEL CAPITOLATO, RIMBORSI ANTICIPATI OBBLIGATORI E ULTERIORI OBBLIGHI)

8.1 Rinvio alle norme del Capitolato

Per quanto non previsto specificamente nel presente contratto e per quel che attiene alla disciplina:

- (i) degli eventuali interessi di preammortamento;
- (ii) della revoca, risoluzione, attribuzione del diritto di recesso e dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine del FINANZIAMENTO;
- (iii) di ogni altra condizione del rapporto di FINANZIAMENTO;

si intendono qui richiamate le norme del Capitolato di patti e condizioni generali che disciplinano tali materie.

In ogni caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e dell'Avviso, prevarrà, nei rapporti tra la Parte Mutuataria e l'Istituto Finanziatore, il presente Contratto, in applicazione di quanto previsto alla premessa T che precede.

Per ogni ipotesi di cessazione, revoca, decadenza, recesso dal presente Contratto regolata nel presente Contratto o nel Capitolato, la Regione terrà indenne l'ISTITUTO FINANZIATORE da ogni eventuale pretesa che possa essere avanzata dal Concessionario a qualsivoglia titolo in relazione al Finanziamento e/o al Contributo.

8.2 Rimborso anticipato obbligatorio

8.2.1 In caso di mancata assegnazione del Contributo ai sensi dell'articolo 9.5 dell'Avviso, la Regione dovrà prontamente rimborsare il Finanziamento e il relativo importo si intenderà automaticamente cancellato e non potrà più essere oggetto di erogazione e il presente Contratto si intenderà risolto, con applicazione delle penali previste dall'art. 8 del Capitolato e secondo quanto previsto nel Capitolato stesso.

8.2.2 Qualora la Regione revochi per qualsivoglia motivo il Contributo, dovrà informare l'Istituto Finanziatore e rimborsare il presente Finanziamento entro e non oltre i successivi 6 mesi, secondo quanto previsto nel Capitolato.

8.2.3 Qualora si determini una minore spesa secondo quanto previsto all'art 2 del Capitolato, la Regione dovrà prontamente rimborsare all'Istituto Finanziatore un importo pari alla quota di Contributo non erogato al Concessionario e il relativo importo si intenderà automaticamente cancellato, con applicazione delle penali previste dall'art. 8 del Capitolato.

8.3 Ulteriori obblighi

La Regione si impegna:

- (a) anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 a far rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- (b) ad informare prontamente l'Istituto Finanziatore qualora venga a conoscenza del mancato mantenimento della destinazione funzionale all'utilizzo per finalità sportive degli interventi oggetto di Contributo.

ART. 9 (DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE)

Le parti contraenti convengono espressamente, per qualsiasi azione o controversia dovesse insorgere tra loro in dipendenza del presente contratto, la competenza esclusiva del Foro di Roma ed eleggono domicilio, l'ISTITUTO FINANZIATORE nella sua sede legale in Roma Via Giambattista Vico numero 5 e la PARTE MUTUATARIA presso la propria sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1.

ART. 10 (TRATTAMENTO FISCALE, SPESE E COMUNICAZIONI)

Al presente contratto si applicano le agevolazioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) del D.P.R. medesimo, in forza del quale il presente contratto, e formalità relative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

La PARTE MUTUATARIA si impegna a tenere comunque indenne e sollevato l'ISTITUTO FINANZIATORE da eventuali oneri che le parti dovessero sostenere in relazione al trattamento tributario suddetto, anche per effetto di mutamenti di legge o di interventi interpretativi da parte delle competenti autorità.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla PARTE MUTUATARIA in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal documento di sintesi che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le spese di qualsiasi genere inerenti e conseguenti al presente contratto anche per atti giudiziari e stragiudiziali sono a carico della parte mutuataria.

La PARTE MUTUATARIA dichiara, inoltre, di aver ricevuto i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalsa del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo PEC senza costi aggiuntivi per la PARTE MUTUATARIA. L'ISTITUTO FINANZIATORE si obbliga ad effettuare, in via telematica, le comunicazioni previste dall'art. 48 della L. 31/12/2009, n.196.

La PARTE MUTUATARIA, come sopra rappresentata, dichiara di accettare in modo specifico, in relazione a quanto disposto dall'art. 1341 2° co, c.c., i seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1 (Oggetto e scopo);
- art. 2 (Erogazione e svincoli);
- art. 3 (Rimborso, durata e tasso di interesse);
- art. 6 (Interessi di mora e risoluzione del contratto);
- art. 7 (Anticipata estinzione);
- art. 8 (Rinvio alle norme del capitolato);
- art. 9 (Domicilio delle parti e foro competente);
- art. 10 (Trattamento fiscale, spese e comunicazioni).

La PARTE MUTUATARIA approva altresì in modo specifico i seguenti articoli dell'allegato Capitolato:

- art. 1 (Condizioni generali per l'erogazione e svincoli del finanziamento);
- art. 2 (Svincoli);
- art. 5 (Imputazione delle somme pagate);
- art. 6 (Revoca del finanziamento e risoluzione del contratto);
- art. 7 (Eventuali aggravii fiscali);
- art. 8 (Estinzione anticipata);
- art. 9 (Cessione);
- art. 10 (Obblighi ulteriori).

Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto ai comparenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me Notaio lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi, unitamente agli allegati, come per legge, essendo le ore .

Consta di pagine intere e fin qui della presente.

* CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 Condizioni generali per l'erogazione e svincoli del finanziamento

1. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di finanziamento e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l'erogazione della somma mutuata sul CONTO TESORERIA è, in ogni caso, subordinata alla produzione a cura della **PARTE MUTUATARIA**:
 - (i) di copia autentica del contratto di finanziamento;
 - (ii) del mandato irrevocabile di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c. firmato digitalmente dalla PARTE MUTUATARIA e controfirmato digitalmente dal Tesoriere.

2. L'Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di finanziamento a danno della **PARTE MUTUATARIA** qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero la **PARTE MUTUATARIA** stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.

3. La risoluzione del rapporto di finanziamento, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell'ammortamento del finanziamento stesso, comporta il diritto per **L'ISTITUTO FINANZIATORE** di ottenere l'integrale restituzione dell'importo erogato, maggiorato degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data dell'erogazione a quella determinata per la restituzione nonché, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa, costo o danno, e inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari al 3% (tre per cento) del capitale erogato.

ART. 2 Svincoli

- 2.1 Potranno essere presentate tre Domande di Svincolo a valere sul presente Finanziamento:
 1. la prima Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 30% dell'importo totale del Finanziamento, previo: (a) ricevimento da parte dell'Istituto Finanziatore di copia del provvedimento di assegnazione del Contributo; e contestualmente (b) all'attestazione da parte della Regione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione inizio lavori firmata dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice, quale acconto sul totale debitamente sottoscritta; (c) attestazione che l'Ente Locale o il Concessionario privato dispongano della libera proprietà dell'area ove insisteranno le opere finanziate ovvero del legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni.
 2. la seconda Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 50% dell'importo totale del Finanziamento, contestualmente alla presentazione da parte della Regione dell'attestazione della avvenuta ricezione della dichiarazione di stato avanzamento lavori (almeno il 50% realizzati sulla base della contabilità dei lavori) debitamente sottoscritta;
 3. la terza Domanda di Svincolo potrà essere presentata per un importo pari al 20% dell'importo totale del Finanziamento contestualmente alla attestazione da parte della Regione dell'avvenuta ricezione: (i) della dichiarazione di conclusione dei lavori e della rendicontazione finale, fatta salva la rideterminazione dell'importo del Finanziamento nel caso di rideterminazione del Contributo a seguito di minore spesa debitamente sottoscritta; (ii) attestazione dell'avvenuta emissione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Stati Avanzamento Lavori corredati dei relativi certificati di pagamento, fatture quietanzate; (iii) attestazione dell'avvenuta emissione della documentazione contrattuale e di spesa (parcelle, fatture quietanzate e certificati di pagamento) relative alle spese tecniche, forniture, acquisto macchinari e attrezzature, tecnologie per la digitalizzazione e valorizzazione; (iv) attestazione dell'avvenuta emissione del parere di verifica finale del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

- 2.2 Le Domande di Svincolo dovranno essere:
 - (i) redatte secondo il modello allegato al Capitolato sub B, per un importo di volta in volta pari a quello previsto all'Articolo all'art. 2.2.1 che precede;
 - (ii) inviate a mezzo PEC all'indirizzo e secondo le modalità stabilite dall'ISTITUTO FINANZIATORE nell'Allegato Capitolato;
 - (iii) essere presentate almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data richiesta per lo svincolo.

Ciascuna Domanda di Svincolo dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.creditosportivo@legalmail.it

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2 del Contratto di finanziamento e dall'Articolo 1 che precede, ogni svincolo dovrà essere richiesto con la Domanda di Svincolo corredata della relativa documentazione redatta secondo il formato:

- (i) allegato sub Allegato A al presente Capitolato relativamente alla prima e alla seconda Domanda di Svincolo, e
- (ii) allegato sub Allegato A1 relativamente alla terza Domanda di Svincolo per il saldo finale pari al 20% del Finanziamento.

2.3 La PARTE MUTUATARIA si obbliga, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c., a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla eventuale richiesta da parte dell'ISTITUTO FINANZIATORE, copia dichiarata come conforme della documentazione relativa ai costi sostenuti dal destinatario del contributo regionale oggetto del presente finanziamento. La predetta documentazione sarà ritenuta idonea ad insindacabile giudizio dell'ISTITUTO FINANZIATORE, che si riserva il diritto di chiedere chiarimenti o ulteriore documentazione in ogni momento.

2.4 Rimane, comunque, impregiudicato per l'*ISTITUTO FINANZIATORE* il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di finanziamento, accertamenti e controlli circa lo stato del Progetto come definito nel Contratto ai fini della verifica dei presupposti inerenti al mantenimento del Finanziamento, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell'*ISTITUTO FINANZIATORE*.

ART. 3 Obblighi a garanzia del rimborso del Finanziamento e del regolare pagamento delle rate di rimborso.

La PARTE MUTUATARIA, si obbliga a restituire all'ISTITUTO FINANZIATORE la somma mutuata mediante corresponsione di rate semestrali di ammortamento costanti posticipate (cd. ammortamento alla francese) comprensive della quota in linea capitale e della componente interessi secondo il piano di ammortamento allegato al Contratto.

Il rimborso del Finanziamento è garantito da mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della PARTE MUTUATARIA di accantonare, vincolare e destinare, nell'interesse e a favore Dell' ISTITUTO FINANZIATORE, una quota delle entrate al pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, come risultanti dal piano di ammortamento che la PARTE MUTUATARIA si impegna a fornire prontamente al Tesoriere, unitamente a copia del Contratto e del Capitolato.

In caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la PARTE MUTUATARIA ed il medesimo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito. Qualora la PARTE MUTUATARIA stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, ne darà immediata comunicazione all'ISTITUTO FINANZIATORE e si obbliga, sin da ora, a conferire al nuovo Tesoriere/Cassiere Mandato Irrevocabile di identico contenuto. Resta inteso che solo dopo che Il nuovo Mandato Irrevocabile sarà divenuto efficace e saranno completate le attività di trasferimento delle Entrate sul conto corrente indicato nel nuovo mandato presso il nuovo Tesoriere/Cassiere, il Mandato Irrevocabile conferito all'attuale Tesoriere potrà intendersi automaticamente revocato, e quest'ultimo liberato dalle obbligazioni da esso derivanti.

ART. 4 Interessi di preammortamento.

Qualora le erogazioni a valere sul finanziamento siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della *PARTE MUTUATARIA* gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell'ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all'*ISTITUTO FINANZIATORE*.

Le Parti convengono che tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla *PARTE MUTUATARIA*, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del finanziamento ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la *PARTE MUTUATARIA*, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell'anno, richieda che la decorrenza dell'ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità.

Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all'anno civile, verranno corrisposti dalla **PARTE MUTUATARIA**, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del finanziamento ed all'atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell'ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del finanziamento dal 1° luglio dell'anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l'inizio dell'ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** richieda di far decorrere l'ammortamento del finanziamento dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all'anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.

Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l'emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest'ultimo a cura della **PARTE MUTUATARIA** in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.

ART. 5 Imputazione delle somme pagate

Qualunque somma pagata dalla **PARTE MUTUATARIA** all'**ISTITUTO FINANZIATORE** sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del finanziamento; ciò tranne che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.

ART. 6 Revoca del finanziamento - Risoluzione del contratto

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta:

- (i) ad iscrivere annualmente nella parte passiva del proprio bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, gli importi delle rate semestrali del finanziamento scadenti nell'anno;
- (ii) ad osservare il disposto dell'art. 3 del presente Capitolato;
- (iii) a garantire la corretta esecuzione del mandato irrevocabile di pagamento sul Tesoriere affinché il medesimo fintanto che svolgerà per la Regione il Servizio di tesoreria, accantoni, vincoli e destini, nell'interesse di **ISTITUTO FINANZIATORE**, una quota delle entrate al pagamento delle rate del finanziamento di volta in volta in scadenza.

Qualora essa non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti e/o ad uno soltanto degli ulteriori obblighi posti dall'Articolo 11, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il/recedere dal finanziamento concesso.

Qualora a seguito di accertamenti esperiti dagli uffici tecnici del C.O.N.I. non venga rilasciato il parere di conformità finale sul Progetto ultimato tale circostanza comporterà la risoluzione "ipso jure" del contratto di finanziamento, con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà pretendere dalla **PARTE MUTUATARIA**:

- a) l'immediato pagamento dell'intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato a quest'ultimo;
- b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% del residuo debito corrisposto ai sensi della precedente lettera a);

c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell'eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all'epoca della stipula del contratto di finanziamento;

d) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e c) degli interessi annui al tasso ordinario del finanziamento maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;

e) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore in dipendenza del rapporto di finanziamento all'atto della risoluzione del contratto.

Il compenso di cui alla precedente lettera b) sarà dovuto anche nel caso di decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine.

Le medesime conseguenze a danno della **PARTE MUTUATARIA** previste alle precedenti lettere si verificheranno anche nel caso in cui la stessa abbia rinunciato, dopo la data di inizio dell'ammortamento, ad avvalersi del finanziamento per una causa non imputabile all'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

Qualora la **PARTE MUTUATARIA** in caso di mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (ovvero Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34) intenda risolvere il Contratto dovrà utilizzare il format allegato sub Allegato B al Capitolato ed esercitare tale diritto nel rispetto di quanto stabilito all'Articolo Concessione Contributo del Contratto.

ART. 7 Eventuali aggravii fiscali

Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri che potessero comunque colpire l'interesse, anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del finanziamento concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA**, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato l'**ISTITUTO FINANZIATORE** fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa **PARTE MUTUATARIA** ritenesse fondate ed opportune e delle quali l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del finanziamento integri e netti alle condizioni contrattuali.

Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell'anticipazione o nell'ipotesi di espressa declaratoria per legge dell'intrasferibilità degli oneri stessi alla **PARTE MUTUATARIA**, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avrà facoltà di risolvere in ogni tempo e senza l'intervento del giudice, il contratto di finanziamento.

ART. 8 Estinzione anticipata del finanziamento

Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell'ammortamento del finanziamento, la **PARTE MUTUATARIA** potrà procedere alla richiesta di estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L'estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la **PARTE MUTUATARIA** stessa:

a) rimborsi all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto;

b) versi unicamente un compenso onnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla **PARTE MUTUATARIA** per tale anticipata estinzione.

Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a €. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato: $€ 1.000 + (1.000:100 \times 3) = € 1.030$ da rimborsare complessivamente;

c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell'estinzione e di ogni altra somma di cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell'estinzione medesima.

La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell'estinzione, previa richiesta scritta della **PARTE MUTUATARIA** con preavviso di almeno un mese dal giorno dell'estinzione stessa.

L'estinzione parziale del finanziamento non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l'applicazione dell'art. 39, 5° comma del D.Lgs. n. 385/93 ed avrà l'effetto di diminuire l'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito.

ART. 9 Cessione

L'ISTITUTO FINANZIATORE" potrà, senza alcun obbligo di comunicazione al garante, utilizzare i crediti derivanti dal presente finanziamento come "attività non negoziabili" da costituire a garanzia in favore della Banca centrale Europea e/o della Banca d'Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest'ultima nell'ambito della procedura "Abaco" (attivi bancari collateralizzati) così come disciplinata dalle norme regolanti gli "strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema" tempo per tempo vigenti.

ART. 10 Obblighi ulteriori

La PARTE MUTUATARIA si obbliga anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 c.c. a:

i. utilizzare il Finanziamento unicamente per erogare il contributo in conto capitale per finanziare la realizzazione del Progetto;

ii. far sì che i lavori siano commissionati, i relativi servizi appaltati servizi o i beni per il Progetto acquisiti:

(a) in conformità alla Normativa UE in generale e, in particolare, alle relative direttive dell'Unione europea in materia di appalti, ove queste ultime siano applicabili; e

(b) nella misura in cui le direttive dell'Unione europea non si applichino, mediante procedure d'appalto che rispettino i criteri di economia e di efficienza e, in caso di contratti pubblici, i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla cittadinanza;

(c) secondo procedure di appalto che rispettino criteri di economicità ed efficienza in caso di contratti diversi dai contratti pubblici non soggetti alle direttive dell'Unione europea in materia di appalti.

iii. ove applicabile, provvedere alla manutenzione, riparazione, revisione e rinnovamento di tutti i beni attinenti al Progetto nonché ad assicurarli tempestivamente per il mantenimento delle loro normali condizioni operative;

iv. rispettare e far sì che siano rispettate integralmente tutte le leggi e i regolamenti cui PARTE MUTUATARIA o il Progetto siano soggetti (compresa qualsiasi normativa ambientale);

v. far sì che il Progetto sia realizzato in conformità alle norme applicabili sia della normativa dell'Unione Europea sia della legge italiana.

ART. 11 Informativa Privacy

La PARTE MUTUATARIA conferma di aver ricevuto l'informativa di cui al regolamento UE GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e autorizza l'ISTITUTO FINANZIATORE, ai sensi del regolamento citato, a comunicare ad ogni competente istituzione o ente dell'Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea, per i fini di cui sopra, i propri dati personali nonché i dati relativi al presente contratto, al Progetto e all'andamento del rapporto.

ART. 12 Reclami - Definizione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui insorga una controversia tra la PARTE MUTUATARIA e l'ISTITUTO FINANZIATORE relativa all'interpretazione e applicazione del Contratto e del presente Capitolato, la PARTE MUTUATARIA può presentare un reclamo all'ISTITUTO FINANZIATORE, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali dell'ISTITUTO FINANZIATORE aperti al pubblico e sul sito internet dell'ISTITUTO FINANZIATORE e pubblicizzato sul sito medesimo.

L'ISTITUTO FINANZIATORE deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se la PARTE MUTUATARIA non è soddisfatta della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia oppure chiedere all'ISTITUTO FINANZIATORE. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per la PARTE FINANZIATA di ricorrere all'Autorità Giudiziaria fermo quanto indicato al comma successivo.

Prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, l'ISTITUTO FINANZIATORE e/o la PARTE FINANZIATA devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5 comma uno bis decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia oppure;

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione della normativa che disciplina l'ambito della presente clausola, si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti. Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra l'istituto finanziatore e gli eventuali garanti della parte finanziata.

ART. 13 Luogo e Modalità del Pagamento

Tutti i pagamenti dipendenti per qualsiasi titolo dal presente contratto dovranno essere effettuati in valuta legale:

- direttamente nella sua sede di Roma in Via G. Vico, 5 sul conto dell'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO codice IBAN IT43K106300320000000000100. I pagamenti effettuati si intendono eseguiti con valuta del giorno in cui le somme entreranno nella disponibilità dell'ISTITUTO FINANZIATORE.

- ovvero mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere/Cassiere nel conto corrente bancario intestato alla PARTE MUTUATARIA precedentemente comunicato all'ISTITUTO FINANZIATORE. La PARTE MUTUATARIA si impegna a comunicare per iscritto all'ISTITUTO FINANZIATORE, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui deve essere effettuato il pagamento, l'eventuale variazione del numero del codice IBAN riferito al conto corrente. A tal fine la PARTE MUTUATARIA impartirà al Tesoriere/Cassiere apposita disposizione di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'ISTITUTO FINANZIATORE al Tesoriere/Cassiere e contrassegnati con le coordinate dell'ISTITUTO FINANZIATORE indicate nel Modulo SDD (codice IBAN IT43K106300320000000000100) di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dall'ISTITUTO FINANZIATORE. Sempre allo stesso scopo, la PARTE MUTUATARIA si impegna a trasmettere, prima dell'erogazione del mutuo, la predetta disposizione di addebito debitamente compilata ed a mantenere acceso un conto corrente su cui domiciliare l'addebito.

ART. 14 Contributo del Fondo Speciale per la Concessione di Contributi In Conto Interessi sui Finanziamenti per Finalità Sportive di cui all'art. 5, comma 1, L. 24/12/1957 n. 1295

La PARTE MUTUATARIA prende atto, accetta e riconosce che il presente Finanziamento ha corso e sorte indipendente dall'eventuale concessione del contributo in conto interessi a valere sul Fondo.

La PARTE MUTUATARIA prende atto che detti contributi non possono essere oggetto di compensazione automatica con quanto da essa dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto.

La PARTE MUTUATARIA accetta e riconosce che l'Istituto per il Credito Sportivo, in qualità di finanziatore, è tuttavia tenuto ai sensi della CONVENZIONE: (i) a comunicare tempestivamente al alle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo, qualsiasi evento che, incidendo sulla durata, sull'importo, sul tasso d'interesse e/o sull'efficacia del FINANZIAMENTO, determini anche solo potenzialmente la decadenza e/o la diminuzione del Contributo in conto interessi riconosciuto alla PARTE MUTUATARIA; (ii) a fornire chiarimenti, informazioni e/o altra documentazione eventualmente richiesti dalle competenti strutture organizzative per la gestione del Fondo nei limiti di quanto strettamente pertinente per i controlli sull'utilizzo del contributo in conto interessi riconosciuto, il tutto secondo quanto previsto nella CONVENZIONE.

ALLEGATO A

FORMAT PRIMA/SECONDA DOMANDA DI SVINCOLO

[DOMANDA DI SVINCOLO DA COMPILARE E CARICARE FIRMATA DIGITALMENTE NEL [PORTALE CLIENTI ICS](#)]

All'Istituto per il Credito Sportivo

DIREZIONE DIGITALE E OPERATIVA
Settore Riscontro Tecnico e
Gestione Immobili

SERVIZIO GESTIONE FONDI SPECIALI
Settore Gestione e monitoraggio
(contratto di mutuo pratica n.)

PREMESSO CHE

- A. il Comune di [xxx] intende realizzare [xxxx] ("Progetto").
- B. La Regione Piemonte ("**Regione**") ha richiesto un finanziamento a medio lungo termine per di Euro [xxx] all'esclusivo scopo di sostenere le spese necessarie a coprire parte dei costi per la realizzazione del Progetto ("**Finanziamento**").
- C. La Regione ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, un contratto di finanziamento con allegato capitolato di condizioni generali (il contratto e le condizioni generali collettivamente il "Contratto di Finanziamento") .

TUTTO CIÒ PREMESSO LA REGIONE

ATTESTATA l'acquisizione del verbale/certificato dichiarazione inizio lavori firmata dal RUP/direttore lavori/impresa appaltatrice, quale acconto per un importo pari al 30% del Finanziamento [o in alternativa per il 2° svincolo: lo stato avanzamento lavori N.del Contratto di Appalto e il certificato di pagamento per la somma di € pari al 50% dei lavori realizzati sulla base della contabilità dei lavori relativi al Progetto].

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, il primo[/secondo] svincolo per un importo complessivo di € (euro) IVA ed oneri inclusi pari al 30/[50%] del Finanziamento da svincolarsi in data[xxx].

E DICHIARA CHE

- la somministrazione richiesta rientra nello scopo del Finanziamento e corrisponde alle spese per le quali è stato contratto il Finanziamento, riportate nei documenti giustificativi sopra richiamati.
- in relazione agli adempimenti previsti per l'adeguata Verifica del Cliente ai sensi della D.L. 231/2007 e s.m.i che non sono intervenute modifiche in relazione all'ente intestatario del rapporto ed al titolare effettivo e pertanto risultano valide le informazioni precedentemente fornite.

INFINE, CONFERMA

gli impegni assunti e le dichiarazioni e garanzie rese nel Contratto di Finanziamento ivi incluse e con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato Capitolato.

Allegati:

1 Provvedimento di assegnazione definitiva del contributo regionale

2 Mandato irrevocabile di pagamento [NOTA PER LA REGIONE: da produrre come allegato ogni volta in cui subentrato un nuovo Tesoriere e sia stato sottoscritto un nuovo Mandato irrevocabile rispetto a quello fornito per l'erogazione del Finanziamento]

Il Responsabile del Servizio Finanziario / RUP

ALLEGATO A1

FORMAT TERZA DOMANDA DI SVINCOLO PER IL SALDO 20%

[DOMANDA DI SVINCOLO DA COMPILARE E CARICARE FIRMATA DIGITALMENTE NEL [PORTALE CLIENTI ICS](#)]

All'Istituto per il Credito Sportivo

DIREZIONE DIGITALE E OPERATIVA
Settore Riscontro Tecnico e
Gestione Immobili

SERVIZIO GESTIONE FONDI SPECIALI
Settore Gestione e monitoraggio

(contratto di mutuo pratica n.)

PREMESSO CHE

- A. il Comune di [xxx] intende realizzare [xxx] ("Progetto").
- B. La Regione Piemonte ("**Regione**") ha richiesto un finanziamento a medio lungo termine per di Euro [xxx] all'esclusivo scopo di sostenere le spese necessarie a coprire parte dei costi per la realizzazione del Progetto ("**Finanziamento**").
- C. La Regione ha sottoscritto con l'Istituto per il Credito Sportivo, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 1/09/93 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma: 00644160582, Capitale Sociale Euro 835.528.692,00, un contratto di finanziamento con allegato capitolato di condizioni generali (il contratto e le condizioni generali collettivamente il "Contratto di Finanziamento").
- D. La Regione ha già presentato la prima e la seconda Domanda di Svincolo e i relativi importi sono stati svincolati a favore della medesima.

TUTTO CIÒ PREMESSO LA REGIONE RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, lo svincolo a saldo per un importo pari al 20% del Finanziamento pari a complessivi di € (euro) IVA ed oneri inclusi (saldo finale) del Finanziamento da svincolarsi in data[xxx].

E ATTESTA A GIUSTIFICAZIONE DELLA DOMANDA

di aver ricevuto: (i) la dichiarazione di conclusione dei lavori e della rendicontazione finale, fatta salva la rideterminazione dell'importo del Finanziamento nel caso di rideterminazione del Contributo a seguito di minore spesa debitamente sottoscritta; (ii) evidenza dell'avvenuta emissione dell'atto di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Stati Avanzamento Lavori corredati dei relativi certificati di pagamento, fatture quietanzate; (iii) evidenza dell'avvenuta emissione della documentazione contrattuale e di spesa (parcelle, fatture quietanzate e certificati di pagamento) relative alle spese tecniche, forniture, acquisto macchinari e attrezzature, tecnologie per la digitalizzazione e valorizzazione; (iv) evidenza dell'avvenuta emissione del parere di verifica finale del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

INOLTRE, CONFERMA

gli impegni assunti e le dichiarazioni e garanzie rese nel Contratto di Finanziamento ivi incluse e con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 2 dell'allegato Capitolato;

Il Responsabile del Servizio Finanziario / RUP

ALLEGATO B

COMUNICAZIONE DI RISOLUZIONE

ENTE RICHIEDENTE

OGGETTO:

n. pratica:

mutuo di €

per:

In riferimento al contratto di mutuo stipulato in data _____ tra la PARTE MUTUATARIA e l'ISTITUTO FINANZIATORE, il sottoscritto _____ individuato come Responsabile del servizio _____, munito dei necessari poteri in forza di [xxx] dichiara di:

esercitare con la presente la facoltà attribuitale dall'articolo 4/5 del richiamato contratto di risolvere entro e non oltre il 30/04/2024 tale contratto di mutuo a seguito della mancata concessione del contributo richiesto ai sensi del Regolamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (ovvero ai sensi del Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34);
rinunziare ad ogni eventuale pretesa o richiesta nei confronti dell'ISTITUTO FINANZIATORE a tal riguardo.

***Il Responsabile
(firmato digitalmente)***

Allegato C

MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

REGIONE PIEMONTE

Mutuo n. _____

La Regione Piemonte rappresentata da [.....] in qualità di [] in base ai poteri attribuiti da [] (di seguito l' "Regione");
e

[.....] rappresentata da [.....] in qualità di [] formalmente munito dei poteri di firma e rappresentanza (il "Tesoriere/Cassiere", a seconda dei casi);

PREMESSO CHE

A) La legge regionale n. 23/2020 e s.m.i. "Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva", riconosce alla Regione Piemonte (**Regione o PARTE MUTUATARIA**) il ruolo di promuovere la diffusione e la qualificazione delle attività sportive, fisico motorie. L'art. 9 della legge regionale n. 6/2023 (*Bilancio di previsione finanziario 2023-2025*) ha autorizzato la Giunta Regionale a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo mutui per un massimo di 6 milioni di euro, finalizzati all'assegnazione dei contributi per gli investimenti relativi ai Progetti (di seguito definiti) di Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata proprietari di impianti sportivi (tutti tali soggetti, di seguito, **Ente Locale**) o concessionari gestori di impianti sportivi di proprietà dei sopra indicati enti pubblici territoriali (tutti tali soggetti, di seguito, **Concessionario**).

B) La Regione con Determinazione Dirigenziale del 11 agosto 2023, ha approvato, in attuazione della D.G.R. n. 60-7358/2023/XI del 31 luglio 2023, *inter alia*, l'avviso per la presentazione delle istanze di contributo per il finanziamento, nell'anno 2023, di progetti per la realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici del Piemonte con contributo regionale a fondo perduto concesso nell'ambito del Bando "Sport Missione Comune" attivato dall'Istituto per il Credito Sportivo (**Avviso**).

C) [xxxxx] in qualità di Concessionario, ha presentato alla Regione richiesta di ammissione, corredata di tutta la relativa documentazione, secondo quanto previsto dall'Avviso per un contributo, di € (Contributo) in relazione al provvedimento n. del esecutivo ai sensi di legge già acquisito agli atti per le finalità ivi descritte per la realizzazione di [xxxx] (**Progetto**).

D) La Regione ha presentato la richiesta di finanziamento di cui alla premessa che precede all'Istituto per il Credito Sportivo.

E) L'Istituto per il Credito Sportivo ha deliberato in data 9 dicembre 2023, per l'esclusivo scopo di consentire alla Regione di erogare il Contributo finalizzato a finanziare il Progetto, la concessione alla REGIONE di un mutuo di € ai termini e condizioni di cui al presente Contratto e all'allegato Capitolato (**Finanziamento**) indipendentemente dall'accesso al contributo in conto interessi a valere sul fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive di cui all'art. 5, comma 1, della L.24/12/1957 n. 1295 (**Fondo**), affidato all'Istituto per il Credito Sportivo ai sensi della Convenzione come sotto definita e gestito in regime di separatezza.

F) In data [odierna/xxx] la Regione ha stipulato con l'Istituto per il Credito Sportivo ("ICS" o "Istituto Finanziatore") un contratto di finanziamento con allegato Capitolato (il "**Contratto di Finanziamento**") per la concessione di un finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro (in lettere) (il "**Finanziamento**"), i cui termini e condizioni sono stati approvati con [●] n. [●] del [●], da garantirsi mediante mandato irrevocabile conferito al Tesoriere/Cassiere della Regione.

G) Ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

H) Il Finanziamento, da estinguersi in 15 (quindici) anni, deve essere integralmente rimborsato in linea capitale ed interessi alla data del 30 giugno/31 dicembre immediatamente successivo alla data che cade anni dopo la data di erogazione del saldo, mediante il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di una quota capitale crescente pari, a ciascuna data di pagamento, alla percentuale dell'importo concesso, percentuale indicata nel piano di ammortamento che sarà consegnato al Tesoriere relativo al Finanziamento (il "**Piano di Ammortamento**")

e da quote interessi calcolate semestre per semestre, in relazione a ciascuna somma erogata, al tasso fisso corrispondente.

I) A garanzia del rimborso del Finanziamento, la Regione intende conferire il presente mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, 2° comma c.c., che prevede un obbligo a carico del Tesoriere della Regione ad effettuare, nell'interesse e a favore di ICS, il pagamento delle rate del Finanziamento di volta in volta in scadenza, utilizzando le entrate di pertinenza della Regione, il tutto ai termini e condizioni che seguono.

J) L'Istituto per il Credito Sportivo e la REGIONE confermano, approvano e accettano ai fini della disciplina e della esecuzione del rapporto contrattuale, le relative condizioni descritte in seguito e nell'allegato Capitolato, nelle quali, l'Istituto per il Credito Sportivo e la REGIONE vengono denominate, rispettivamente ISTITUTO FINANZIATORE e PARTE MUTUATARIA

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

- a) le premesse e gli allegati al presente mandato irrevocabile (il "**Mandato Irrevocabile**") costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso.
- b) La Regione conferisce al Tesoriere/Cassiere, che accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse dell'Istituto Finanziatore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, C.C., affinché il Tesoriere/Cassiere provveda al pagamento delle singole rate alle rispettive scadenze secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.
- c) Resta espressamente inteso che il Tesoriere provvederà al predetto pagamento solo in presenza di fondi disponibili della Regione ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili:
 - (i) i fondi propri della Regione, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario della stessa,
 - (ii) le disponibilità di cui all'anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all'articolo 30 del Capitolato di gara del servizio di Tesoreria, senza pertanto alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di fondi disponibili.
- d) Al fine di consentire al Tesoriere/Cassiere il puntuale ed integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile, la Regione fornirà al Tesoriere/Cassiere medesimo copia del Contratto di Finanziamento e del Piano di Ammortamento, non appena disponibile.
- e) Il presente mandato è convenuto espressamente irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723, secondo comma, c.c., e la Regione dichiara comunque di rinunciare al diritto eventualmente ad esso spettante di rinunciare al e/o recedere dal presente Mandato Irrevocabile.
- f) La durata del presente Mandato Irrevocabile sarà pari alla durata del Contratto di Finanziamento ed avrà comunque termine a seguito del rimborso all'Istituto Finanziatore dell'ultima rata di rimborso del Finanziamento. Tuttavia, qualora la Regione stipuli un contratto di tesoreria con un nuovo tesoriere/cassiere, il presente Mandato Irrevocabile dovrà intendersi automaticamente revocato, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi h) e i).
- g) Il presente Mandato Irrevocabile rimarrà in vigore senza bisogno di essere sostituito in caso di stipula di nuovi contratti di tesoreria tra la Regione e il medesimo Tesoriere/Cassiere.
- h) Nel caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualsiasi ragione, la Regione e il Tesoriere/Cassiere ne daranno immediata comunicazione all'Istituto Finanziatore.
- i) In ogni caso di revoca o risoluzione del presente Mandato Irrevocabile per qualunque motivo, il Tesoriere/Cassiere sarà liberato dalle obbligazioni derivanti dal presente Mandato Irrevocabile solamente (i) una volta divenuto efficace il nuovo mandato - che dovrà avere contenuto identico a quello del presente Mandato Irrevocabile; ed (ii) a seguito del completamento delle attività di trasferimento delle Entrate, sul conto corrente indicato nel nuovo mandato, presso il nuovo Tesoriere/Cassiere. A tale scopo, la Regione trasmetterà senza indugi al Tesoriere/Cassiere il nuovo mandato irrevocabile sottoscritto con il nuovo tesoriere/cassiere.
- j) In caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento per qualsiasi motivo, il Tesoriere/Cassiere vincolerà nell'interesse dell'Istituto Finanziatore tutte le Entrate presenti sul Conto Corrente sino a concorrenza del residuo debito relativo al Finanziamento e provvederà allo svincolo delle stesse solamente (i) dietro presentazione di provvedimento giudiziario avente efficacia esecutiva; ovvero (ii) su istruzioni congiunte della regione e dell'Istituto Finanziatore a trasferire i fondi depositati in conformità alle istruzioni medesime.

k) I termini e le condizioni del presente Mandato Irrevocabile potranno essere modificati soltanto con atto reso in forma scritta, previo consenso scritto dell'ICS. Pertanto, qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

l) Per tutto quanto non risulta espressamente previsto nel presente Mandato Irrevocabile, le parti d'accordo dichiarano di rimettersi alle norme dettate dal Codice Civile in materia di contratto di mandato.

m) Il presente Mandato Irrevocabile e le operazioni effettuate in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana.

n) Le spese anche fiscali derivanti dal o connesse al presente Mandato Irrevocabile nonché gli onorari da corrisondersi al Tesoriere/Cassiere sono tutti a carico della Regione in qualità di mandante.

Torino, lì [_____]

La Regione

[Indicare nome, cognome e qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato]

Per integrale accettazione

IL TESORIERE/CASSIERE

[Indicare nome, cognome, qualifica del soggetto munito dei poteri di firma del presente mandato e gli estremi dell'atto di attribuzione dei poteri suddetti]

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1264/A1110B/2023 DEL 22/12/2023**

Accertamento N.: 2023/3528

Descrizione: MUTUO PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L'IMPIANTISTICA
SPORTIVA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 24 APRILE 2023

Importo (€): 5.886.783,20

Cap.: 55640 / 2023 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE NUOVI MUTUI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO

Soggetto: Cod. 11045

PdC finanziario: Cod. E.6.03.01.01.999 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da
altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Tipologia: Cod. 6030000 - Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine